



**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELL'AREA CHIETI - PESCARA**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Decreto P.C.R. n. 64 del 15 ottobre 2005

DELIBERA N. 38 del 04.02.2008

**OGGETTO: INTEGRAZIONE E CORREZIONE DELLA DELIBERA N.
296/15.10.2007 REGOLAMENTO DEI PASSI CARRAI –
REGOLAMENTO OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE
SUOLO E SOTTOSUOLO E RELATIVI MODULI**

In data 04.02.2008 ore 12,45 negli uffici dell'Ente, siti nell'aerostazione dell'Aeroporto D'Abruzzo in Pescara, il Consiglio di Amministrazione, convocato nei modi e termini di legge, si é riunito per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno .

Con l'intervento dei componenti:

1. Ing. Carlo MANCINI - Presidente

2. Prof. Nicola MINCONE – Componente

E' assente l'Arch. Bruno Isaia MERLIN – Componente

Sono presenti i signori componenti del Collegio Sindacale

1- Dott. Marcello DI GREGORIO – Componente

Sono assenti il dott. Giovanni De Leonardis – Presidente ed il Dott. Renato RANIERI – Componente

Presiede la riunione: Ing. Carlo Mancini – Presidente

Svolge le funzioni di verbalizzante: p.i. Luigi Rapattoni – Capo Ufficio Ragioneria

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- in data 15.10.2007, con delibera n. 296, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio provvedeva a deliberare la gestione diretta dei passi carrai e l'approvazione di un regolamento per passi carrai e di un regolamento per l'occupazione temporanea e permanente di suolo e sottosuolo;
- che il Consorzio durante questi mesi, al fine di attivare la gestione dei passi carrai e delle occupazioni temporanee e permanenti, si è occupato di studiare i regolamenti emanati in relazione alle problematiche presenti nel territorio consortile;
- che pertanto è sorta la necessità di effettuare alcune modifiche ai due regolamenti, al fine di rendere la gestione più fluida e regolare;
- che perciò qui di seguito s'indente riportare il regolamento integrale ed evidenziare pedissequamente le varie modifiche che occorrono deliberare;
- che altre modifiche occorre effettuare anche ai moduli predisposti per la richiesta di autorizzazione al passo carrai e per la richiesta di regolamentazione del passo carrai. Il tutto si ritiene necessario ed indispensabili al fine di rendere la predetta gestione più chiara, snella, trasparente e semplice per gli utenti.

Regolamento approvato:

Indice:

Capo I DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1	fonti legislative;
art. 2	definizioni;
art. 3	competenze nell'ambito degli agglomerati;
art. 4	tipi di strade di competenza;

Capo II DISCIPLINA PASSI CARRAI - DOMANDA- OBBLIGHI -TARiffe - COSTI E SANZIONI- RISCOSSIONI COATTIVE

art. 5	accessi in generale;
art. 6	tipologie di passi carrai;
art. 7	ubicazione dei passi carrai;
art. 8	dimensione passi carrabili;
art. 9	dissuasori di sosta;
art. 10	passi carrai abusivi/usi impropri;

Capo II PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

art.11	accessi nelle strade consortili (passi carrai);
art.12	requisiti cartello del passo carraio e rilascio autorizzazione;
art. 13	situazioni dove non esiste l'autorizzazione e requisiti;
art. 14	opere per le quali è necessaria l'autorizzazione - soggetto abilitati a richiederla;
art. 15	titolarità dell'autorizzazione;
art. 16	durata delle autorizzazioni;
art. 17	costi;
art. 18	obblighi del titolare dell'autorizzazione;
art. 19	passi carrabili temporanei;
art. 20	prescrizioni per la costruzione e manutenzione degli accessi;
art. 21	sanzioni;
art. 22	casi in cui può essere negata l'autorizzazione;
art. 23	decadenza ed estinzione dell'autorizzazione;
art. 24	diritti di istruttoria;

Capo IV DISCIPLINA TARIFFA

Art.25	istituzione ed oggetto della tariffa di autorizzazione;
art. 26	criteri per la determinazione della tariffa;
art. 27	tariffe;
art. 28	versamento del canone;
art. 29	riscossione coattiva del canone e rimborsi;
art. 30	sanzioni per mancato pagamento;

* * *

CAPO I DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

Fonti legislative

Il presente regolamento è stato redatto nel rispetto delle seguenti fonti normative:

- a) codice della strada D.Lvo 30/04/1992 n. 285 e succ. mod.;
- b) regolamento del codice della strada DPR 16/12/1992 n. 495;
- c) le norme tecniche di attuazione del PRT consortile;
- d) regolamento dei suoli consortili Delibera Commissariale n. 146 del 07.07.1997;

ART. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- per "Suoli consortili" gli spazi e le aree ricomprese entro il PRT del Consorzio siano esse già di proprietà dell'ente che in corso di espropriazione o soggette a vincolo, nonché quelli occupati da strade consortili di lottizzazione e loro pertinenze, raccordi ferroviari in uso o dismessi, opere di varia natura ecc., sulle quali il consorzio medesimo a suo insindacabile giudizio, può concedere autorizzazioni e determinare i relativi canoni. Per quanto concerne le aree già cedute dal Consorzio o pertinenze di unità abitative ricadenti in ambito consortile, l'eventuale servitù di passaggio è soggetta alle norme del presente regolamento qualora vi sia stata la volontaria messa a disposizione della collettività da parte del legittimo proprietario.

- per "Tariffa" il corrispettivo dovuto al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara, (di seguito denominato Consorzio) per la concessione di passi carrai, nonché l'importo dovuto per l'autorizzazione all'installazione di chioschi, tende fisse o retrattili di carattere stabile, condotte idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, gasdotti, serbatoi di combustibile punti luce o altri impianti la sede stradale e le proprie pertinenze, quest'ultimi disciplinati da altro regolamento.

Circa gli atti di cui all'art. 2) dovranno essere preliminarmente esaminati dall'Ufficio Tecnico consortile per verificare la regolarità della concessione e/o autorizzazione, o che ci siano interferenze con diritti, proprietà private o assegnazioni definitive o in itinere, nonché per accertare che ricorrano le condizioni di sicurezza ai fini della pubblica incolumità.

- per "autorizzazioni" l'atto amministrativo mediante il quale il Consorzio autorizza il passo carraio a norma dell'art. 22 del codice della Strada, e le altre prescrizioni sopra elencate.

- per "Regolamento" il presente atto con il quale si provvede a disciplinare tutte le occupazioni, ma nello specifico le occupazioni dei passi carrai e le corrispondenti tariffe.

- per "Passo Carraio" l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico. E' inoltre passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

Sono passi carrabili gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli.

Non sono passi carrabili gli accessi ad aree non aventi per destinazione d'uso lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, quali ad esempi negozi e uffici.

ART. 3

Competenza nell'ambito degli agglomerati

Per i terreni ed i tratti di strada consortile situati sia all'interno degli agglomerati di PRT sia all'esterno di essi, se di proprietà in termini di autorizzazioni, di concessioni nonché di riscossione dei relativi canoni, la competenza è del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (come da art. 22 del C. d. S.).

ART. 4

Tipi di strade di competenza

Tutte le strade ricadenti e non entro i limiti del PRT del Consorzio, o strade di collegamento tra strade statali rientrano nel presente Regolamento sono da esso disciplinate.

Sono escluse le strade statali, provinciali o comunali intersecanti il territorio del P.R.T. consortile, nell'ambito delle quali eventuali interventi devono essere, in ogni caso, preventivamente sottoposti a nulla osta consortile.

CAPO II DISCIPLINA PASSI CARRAI-DOMANDA-OBBLIGHI-TARIFFE-COSTI-SANZIONI E RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 5

Accessi in generale

Come già definito sopra e nell'art. 22 del Codice della Strada si definiscono accessi:

- a) le immissioni di una strada privata su una strada pubblica (nella fattispecie stradale consortile);
- b) le immissioni per veicoli da un'area privata alla strada di uso pubblico (nella fattispecie strada consortile).

Tutti gli accessi dovranno essere conformi ai progetti approvati e depositati presso il Consorzio ed in linea con l'art. 36 del nuovo Cod. della Strada.

ART. 6

Tipologie di passi carrai

I passi carrabili sono di tre tipi: a raso, leggero, pesante.

- a) A raso: è realizzato senza opere edili in quanto la quota del marciapiede occupato dal passo carrabile è uguale a quello della zona interna destinata al parcheggio dei veicoli.
 - b) Leggero: è realizzato con lastre rettangolari di materiale lapideo e voltatesta (elementi d'angolo) che ne definiscono i contorni, la pavimentazione relativa all'area del marciapiede occupata dal passo carrabile è realizzata con materiale uguale a quella del marciapiede.
 - c) Pesante: è realizzato come quello leggero con la differenza che la pavimentazione è in materiale diverso da quello del marciapiede. Tale accorgimento serve a migliorare la visibilità dello spazio del marciapiede occupato dal passo carrabile.
- Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia autorizzata.

ART. 7

Ubicazione dei passi carrai

I passi carrabili hanno un'ubicazione tale da:

- a) non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada;
- b) agevolare le manovre dei veicoli in ingresso in uscita dal passo carrabile;
- c) in caso di locali o aree prospicienti strade o parcheggi privati ad uso pubblico, il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata o locale adibito alla sosta o al transito dei mezzi e la strada a parcheggio privato ad uso pubblico.

ART. 8

Dimensione dei passi carrabili

I passi carrai devono avere le seguenti caratteristiche:

- 1) la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3 metri e non superiore a 6 metri;
- 2) la distanza dal più vicino passo carrabile non è inferiore a 3 metri;
- 3) la distanza dal passo carrabile dall'intersezione stradale più vicina, non è inferiore a 12 metri;
- 4) la distanza dallo stesso e dal relativo varco veicolare dal confine di proprietà non è inferiore a 1 metro;
- 5) il cancello deve essere arretrato di 5 mt. Dal filo della carreggiata per consentire la fermata del veicolo d'ingresso al di fuori del flusso veicolare;
- 6) la recinzione deve essere provvista di raccordi obliqui. Con inclinazione non inferiore a 45°.
- 7) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- 8) qualora l'accesso alla proprietà sia destinato anche a traffico pedonale deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- 9) qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste sopra deve essere realizzato in modo da favorire una immissione rapida dei veicoli nella proprietà stessa. L'eventuale cancello a protezione della proprietà dovrà essere quindi arretrato rispetto alla sede stradale, allo scopo di consentire la momentanea sosta del veicolo fuori dalla carreggiata in attesa che venga azionata l'apertura dell'ingresso.
- 10) nel caso in cui non sia possibile arretrare gli accessi, gli eventuali cancelli devono essere dotati di sistemi di apertura automatica. E' consentito derogare all'arretramento o dai sistemi alternativi appena descritti nel caso in cui l'immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, tali cioè da non determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

ART. 9

Dissuasori di sosta

A protezione dei passi carrabili sono autorizzati, previa presentazione di richiesta da parte del proprietario corredata da progetto, i seguenti dispositivi:

- a) dissuasori fisici della sosta nei seguenti casi e con le seguenti modalità:
 - 1) su marciapiede o passaggio pedonale, qualora la larghezza del medesimo consenta il mantenimento dell'accessibilità e del passaggio, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - 2) sulla sede stradale in linea con alberi, pali ed altri dispositivi già esistenti, in quanto in tale caso essendo già presenti in sede elementi di ostacolo, i dissuasori non creano ulteriore intralcio o pericolo per la circolazione
- b) segnaletica orizzontale per la dissuasione della sosta, solamente in carreggiata, agli estremi laterali del passo carrabile.

ART. 10

Passi carrai abusivi/uso impropri

Sono abusivi i passi carrai senza l'autorizzazione.

Sono altresì considerate abusive i passi carrai realizzati in modo difforme alle disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione.

CAPO III PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 11

Accessi nelle strade consortili (passi carrabili)

Chiunque intende aprire, nel territorio consortile spazi ed aree per realizzare e regolarizzare passi carrabili deve presentare apposita domanda all'Ufficio Protocollo Generale che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione.

La domanda va redatta su appositi modelli predisposti dal Consorzio che deve contenere a pena di decadenza:

- a) se il richiedente è persona fisica od impresa individuale, l'indicazione delle generalità della residenza o del domicilio legale e del codice fiscale;
- b) se il richiedente è diverso da quelli indicati alla precedente lettera a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed amministrativa, il codice fiscale, (P.Iva), nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si intende occupare e la relativa superficie od estensione lineare;
- d) l'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria;
- e) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante od Amministratore anche di fatto;
- g) alla domanda va allegato un estratto planimetrico catastale in carta semplice (normalmente reperibile fotocopiando i propri documenti di proprietà) raffigurante il numero di mappale di dove si trova la soglia di ciascun passo carrabile, nell'allegato catastale va evidenziato la soglia di ogni accesso e indicata con una freccia la direzione d'ingresso.

Le domande in difetto di requisiti previsti verranno respinte fatto salvo le eventuali integrazioni richieste da produrre entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione da parte del Consorzio della mancanza dei requisiti;

ART. 12

Requisiti cartello del passo carraio e rilascio autorizzazione

Il passo carraio, dopo aver ottenuto l'autorizzazione consortile, viene individuato con l'apposito cartello di divieto di sosta (art. 120 del Codice della Strada) e con l'indicazione del numero di autorizzazione.

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono trasmesse dall'ufficio protocollo generale del Consorzio all'ufficio competente e per conoscenza l'autorizzazione rilasciata anche al Comando di Polizia Municipale locale.

L'atto di autorizzazione costituisce titolo che legittima il passo carraio che deve contenere:

- a) gli elementi identificativi dell'autorizzazione di cui all'art. 5;
- b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo, alle quali è subordinata l'autorizzazione;
- c) l'obbligo di osservare quanto è stabilito all'art. ;

la scelta tra i vari tipi di passi carrabile, descritti al precedente art. 6 è effettuata dall'ufficio competente del Consorzio secondo la natura dei luoghi e le caratteristiche delle strade interessate. Il Consorzio può autorizzare il titolare dell'autorizzazione a tracciare a proprie cura e spese segni orizzontali delimitanti il passo carrabile, con modalità indicate nel provvedimento autorizzativo.

Qualora la realizzazione del passo carrabile richiede l'esecuzione di lavori edili, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, l'autorizzazione al passo carrabile, viene rilasciata dall'uff. tecnico del consorzio sulla base del progetto presentato dai proprietari o dall'avente diritto e nel rispetto delle fonti normative citate nell'art. 1).

Qualora i lavori per l'apertura del passo carrabile non vengono eseguiti entro il termine indicato nell'autorizzazione, quest'ultima decade, salvo la possibilità di concedere una proroga motivata per ulteriori 30 giorni su richiesta dell'interessato.

In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, il titolo autorizzativo è revocato.

Viene rilasciato un solo cartello per ogni accesso i richiedenti con più di un accesso riferito alla stessa unità residenziale o produttiva possono fare una unica richiesta.

ART. 13

Situazioni dove non esiste l'autorizzazione e requisiti

Ove non esiste tale autorizzazione la posizione nei confronti del consorzio deve essere regolarizzata, compilando un apposito modulo predisposto dal Consorzio.

Comunque il passo carraio deve sempre rispondere ai seguenti requisiti:

- a) deve essere distante almeno 12 mt. dalla intersezione e in ogni caso ben visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità consentita dalla strada medesima;
- b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- c) qualora l'accesso alle proprietà sia destinato anche a notevole traffico pedonale deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- d) qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile, oltre che nel rispetto previsto dal punto 3) deve essere realizzato in modo da favorire una immissione rapida dei veicoli nella proprietà stessa. L'eventuale cancello a protezione della proprietà dovrà essere quindi arretrato rispetto alla sede stradale, allo scopo di consentire la momentanea sosta del veicolo fuori dalla carreggiata, in attesa che venga azionata l'apertura dell'ingresso.
- e) Nel caso in cui per obiettive impossibilità costruttive non sia possibile arretrare gli accessi, si possono autorizzare sistemi di apertura automatica dei cancelli o serrande poste a delimitazione degli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento o dai sistemi alternativi appena descritti nel caso in cui l'immissione laterale avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato tali cioè da non determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
- f) E' consentita altresì l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere comunque osservate per quanto possibile le condizioni di cui sopra. In ogni caso si deve disporre idonea segnalazione di pericolo allorquando non è possibile osservare le distanze dall'intersezione.

ART. 14

Opere per le quali è necessaria l'autorizzazione o concessione

Soggetti abilitati a richiederla

1) chiunque voglia stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade consortili ai fondi laterali, siano essi sede di attività industriali o commerciali nonché di fabbricati di civile abitazione, attraversare o percorrere le strade medesime o i suoli con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche o telefoniche, scaricare acqua nei fossi delle strade, occupare aree o spazi di pertinenza stradale con depositi, anche temporanei di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere anche in sottosuolo o comunque

ART. 15

Titolarità dell'autorizzazione

L'autorizzazione in valore legale è rilasciata a titolo strettamente personale a norma di quanto previsto dall'articolo 22 del Cod. della Strada per cui non è consentita la cessione ad altri unitamente al cartello avente numerazione progressiva, pari al numero di autorizzazione; chi intende succedere a qualunque titolo al titolare dell'autorizzazione, deve farne preventiva richiesta al Consorzio che, in caso di accoglimento emette un nuovo atto di autorizzazione senza modificare la numerazione.

ART. 16

Durata delle autorizzazioni

Le autorizzazioni hanno durata massima di 3 anni, salvo eccezioni previste dalla legge o prescrizioni disposte dal Consorzio, sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato e possono essere revocate in qualsiasi momento dall'Ente per motivi sopravvenuti di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale o delle sopravvenute norme regolamentari.

ART. 17

Costi

Per il ritiro del segnale e dell'autorizzazione, l'interessato, ricevuto l'avviso, potrà recarsi presso l'ufficio consortile, munito di ulteriore marca da bollo da € 14,62 ed € 0,50 in contanti per diritti di segreteria.

Per gli enti pubblici, le onlus e in tutti quei casi esenti da imposta di bollo, il richiedente dovrà citare nell'istanza gli estremi di legge e l'articolo che dispone tale esenzione.

ART. 18

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

I titolari delle autorizzazioni, sono tenuti in ogni caso al rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento.

Il titolare del titolo oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto stesso di autorizzazione, ha altresì l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti di polizia municipale o del Consorzio, l'atto che autorizza il passo carraio;
- b) di rispettare quanto previsto nell'autorizzazione e nel presente regolamento;
- c) di esporre il cartello indicante il numero di autorizzazione.

ART. 19

Passi carrabili temporanei

Possono essere aperti accessi provvisori, per situazioni di carattere temporaneo. (cantieri ...).

I passi carrai provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.

Il segnale indicativo del passo carrabile è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativi.

ART. 20

Prescrizioni per la costruzione e manutenzione degli accessi

Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di caratteristiche tali da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale. Sono inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 metri a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.

Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata a cure e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dal Consorzio e sotto la sorveglianza dello stesso. In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche i proprietari delle strade adeguano i medesimi alle nuove quote.

Nel provvedimento di autorizzazione, dovrà essere indicato che sia dato preavviso all'Ufficio Tecnico del Consorzio almeno tre giorni prima dell'inizio dei lavori.

Prima della scadenza del termine pattuito, l'interessato dovrà presentare istanza motivata diretta ad ottenere la proroga dei lavori per un massimo di sei mesi.

Il provvedimento di proroga dovrà contenere il termine di ultimazione dei lavori. Durante l'esecuzione dei lavori, sia i funzionari incaricati dell'Ufficio Tecnico consortile che la polizia municipale devono avere sempre libero accesso al cantiere sia per controllare che vengano osservate le condizioni contenute nella concessione, sia per fornire eventuali disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Il cantiere dovrà essere dotato di adeguata segnalazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 26 del presente regolamento ed in esecuzione del Codice della Strada.

Le opere da seguire non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze ed eventuali danneggiamenti o manomissioni impongono a carico del titolare dell'autorizzazione il ripristino dei luoghi allo stato originario e con l'utilizzo di materiali adeguati.

La manutenzione delle opere eseguite e del corpo stradale e sue pertinenze interessati ai lavori è sempre a carico dell'utente per l'intera durata dell'autorizzazione.

L'ufficio tecnico consortile può prescrivere l'esecuzione di opere integrative necessarie nell'interesse del transito e della proprietà stradale.

L'inosservanza di tali prescrizioni comporta la revoca dell'autorizzazione con l'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le prescrizioni del codice della strada. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivare ai terzi, animali o cose, durante l'esecuzione dei lavori e durante le successive operazioni di manutenzione delle opere.

In caso di inadempimento le spese verranno addebitate al concessionario con le modalità previste dall'art. 69 del D.P.R. 43/88.

ART. 21

Sanzioni

Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli e nel titolo autorizzativo rilasciato, il responsabile del procedimento del Consorzio ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione.

In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il Consorzio applica le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art. 22 comma 11 e 12 del C. della Strada (D. Lgs 285/92 e successive modifiche e integrazioni).

ART. 22

Casi in cui può essere negata l'autorizzazione

L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse e comunque in tutti i casi in cui la realizzazione rechi serio intralcio e pericolo alla circolazione stradale.

L'autorizzazione non è rilasciata se la domanda risulti incompleta ed entro il termine concesso non è stata completata, se è errata o priva degli allegati richiesti.

ART. 23

Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione decade dal diritto concessogli:

- a) qualora non rispetta art) 6; e le condizioni imposte con l'atto di autorizzazione ovvero non rispetti le norme stabilite dalla Legge o dai regolamenti;
- b) per uso improprio o diverso dal titolo, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione;

ART. 24

Diritti di istruttoria

E' istituito il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 comma 3 del Nuovo Codice della Strada nella misura di €. 100,00 per ogni singolo passo carraio, da corrispondere con la prima fattura con la quale viene richiesto il pagamento del passo carraio.

CAPO IV

DISCIPLINA TARIFFA

ART. 25

Istituzione ed oggetto della tariffa di autorizzazione

L'apertura di un passo carrabile costituisce presupposto per il pagamento di una tariffa da corrispondere semestralmente al Consorzio.

ART. 26

Criteri per la determinazione della tariffa

Il canone per il passo carrabile è commisurato alla superficie occupata ed è espressa in metri quadrati o in metri lineari.

Ai fini della determinazione del canone le aree facenti parte del Consorzio sono classificate in due categorie:

1° categoria vi rientra il patrimonio compreso negli agglomerati di Pescara, Sambuceto, Chieti, Brecciarola, Manoppello, Ortona, Miglianico, Francavilla;

2° categoria vi rientra il patrimonio compreso negli agglomerati di Alanno, Città S. Angelo, Tocco da Casauria e Loreto Aprutino.

L'Amministrazione Consortile determina per ogni singola richiesta la concessione e i relativi canoni dovuti.

ART. 27**Tariffe**

La tariffa per la prima categoria, ossia l'agglomerato di Chieti Scalo, Sambuceto, Pescara, Brecciarola, Manoppello, Ortona e Miglianico è fissata ad €. 20,00/ml

Mentre per la seconda categoria, ossia l'agglomerato di Alanno, Città S. Angelo, Tocco da Casauria e Loreto Aprutino è fissata ad €. 15,00/ml

ART. 28**Versamento del canone**

Il pagamento del canone viene effettuato semestralmente al Consorzio a seguito di richiesta inoltrata dallo stesso.

Il versamento va effettuato su apposito conto corrente bancario comunicato dal Consorzio.

ART. 29**Riscossione coattiva del canone e rimborsi**

In caso di mancato pagamento entro i 30 (trenta) giorni successivi l'invio dell'invito al pagamento, il consorzio invierà un sollecito di pagamento, nel quale saranno indicati i dati necessari all'utente per l'individuazione del debito originario, le sanzioni, gli interessi legali, le spese di notifica.

In mancanza di pagamento entro il termine indicato, si effettuerà la riscossione coattiva.

ART. 30**Sanzioni per mancato pagamento**

Per l'omesso o insufficiente versamento del canone relativo al passo carrai, si applica una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 200% dell'ammontare del canone o del maggiore canone dovuto.

Per il tardivo versamento rispetto alla scadenza stabilita si applica una sanzione amministrativa pecuniaria così modulata:

fino a 30 giorni	sanzione del 10%
da 31 a 60 giorni	sanzione del 20%
da 61 a 90 giorni	sanzione del 40%
da 91 a 120 giorni	sanzione del 60%

Si applicano le sanzioni di cui sopra nei casi di occupazioni abusive e di mancato rinnovo entro il termine di scadenza dell'autorizzazione.

Sulle somme dovute a titolo di sanzione non si applicano gli interessi moratori.

Qualora l'utente provveda a regolarizzare spontaneamente la sua porzione debitoria, mediante la domanda di adesione, per le occupazioni intervenute anche in anni precedenti, versando l'importo del canone si fa luogo all'applicazione di sanzioni pecuniaria pari al cento per cento del canone dovuto salvo il recupero triennale del canone stesso oltre l'anno in corso.

Successivamente si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada.

- al predetto regolamento si apporteranno le seguenti modifiche che andranno a sostituire integralmente gli articoli richiamati ed interessati, così come da nuovo regolamento che si allega alla delibera.

- **L'art. 3 viene così modificato:**

ART. 3

Competenza nell'ambito degli agglomerati.

Per i terreni ed i tratti di strada consortile situati sia all'interno degli agglomerati di PRT sia all'esterno di essi, se di proprietà in termini di autorizzazioni, nonché di riscossione dei relativi canoni, la competenza è del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (come da art. 22 del C. d. S.).

- **L'art. 5 viene così modificato:**

ART. 5**Accessi in generale**

Come già definito sopra e nell'art. 44 del regolamento del c.d.s. e 22 del Codice della Strada si definiscono accessi:

- c) le immissioni di una strada privata su una strada pubblica (nella fattispecie stradale consortile);
- d) le immissioni per veicoli da un'area privata alla strada di uso pubblico (nella fattispecie strada consortile).

Tutti gli accessi dovranno essere conformi ai progetti approvati e depositati presso il Consorzio ed in linea con il Codice della Strada.

- **L'art. 8 viene così modificato:**

ART. 8**Dimensione dei passi carrabili**

I passi carrai devono avere le seguenti caratteristiche (art. 46 del regolamento del codice della strada):

- 1) la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,50 metri;

- 2) la distanza dal più vicino passo carrabile non è inferiore a 5 metri;
- 3) la distanza dal passo carrabile dall'intersezione stradale più vicina, non è inferiore a 12 metri; e in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
- 4) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- 5) il cancello deve essere arretrato dal filo della carreggiata per consentire la fermata del veicolo d'ingresso al di fuori del flusso veicolare, o diversamente vi devono essere aperture automatiche;
- 6) la recinzione deve essere provvista di raccordi obliqui.
- 7) qualora l'accesso alla proprietà sia destinato anche a traffico pedonale deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- 8) qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste sopra deve essere realizzato in modo da favorire una immissione rapida dei veicoli nella proprietà stessa. L'eventuale cancello a protezione della proprietà dovrà essere quindi arretrato rispetto alla sede stradale, allo scopo di consentire la momentanea sosta del veicolo fuori dalla carreggiata in attesa che venga azionata l'apertura dell'ingresso.
- 9) nel caso in cui non sia possibile arretrare gli accessi, gli eventuali cancelli devono essere dotati di sistemi di apertura automatica. E' consentito derogare all'arretramento o dai sistemi alternativi appena descritti nel caso in cui l'immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, tali cioè da non determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
- 10) e' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tal caso devono disporsi idonee segnalazioni.

- L'art. 10 viene così modificato:

ART. 10

Passi carrai abusivi/uso impropri

Sono abusivi i passi carrai senza l'autorizzazione.

Sono altresì considerati abusivi i passi carrai realizzati in modo difforme alle disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione, e qualora non rispettino le norme del codice della strada.

- L'art. 12 viene così modificato:

ART. 12

Solo il punto C) ossia:

- c) l'obbligo di osservare quanto prescritto nel presente regolamento e nel codice della strada.
- E nel primo capoverso diventa (art. 120 del regolamento codice della strada).

- L'art.13 viene così modificato:

ART. 13

Situazioni dove non esiste l'autorizzazione e requisiti

Ove non esiste tale autorizzazione la posizione nei confronti del consorzio deve essere regolarizzata, compilando un apposito modulo predisposto dal Consorzio.

Comunque il passo carraio deve sempre rispondere ai seguenti requisiti e a quanto prescritto nell'art. 8:

- a) deve essere distante almeno 12 mt. Dalla intersezione e in ogni caso ben visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità consentita dalla strada medesima;
- b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- c) qualora l'accesso alle proprietà sia destinato anche a notevole traffico pedonale deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- d) qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile, **oltre che nel rispetto previsto dal punto 3) deve essere realizzato** in modo da favorire una immissione rapida dei veicoli nella proprietà stessa. L'eventuale cancello a protezione della proprietà **dovrà essere quindi arretrato rispetto alla sede stradale**, allo scopo di consentire la momentanea sosta del veicolo fuori dalla carreggiata, in attesa che venga azionata l'apertura dell'ingresso.
- e) Nel caso in cui per obiettive impossibilità costruttive non sia possibile arretrare gli accessi, si possono autorizzare sistemi di apertura automatica dei cancelli o serrande poste a delimitazione degli

accessi. E' consentito derogare dall'arretramento o dai sistemi alternativi appena descritti nel caso in cui l'immissione laterale avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato tali cioè da non determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

- f) E' consentita altresì l'apertura di **passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili**. In tali casi devono essere comunque osservate per quanto possibile le condizioni di cui sopra. In ogni caso si deve disporre idonea segnalazione di pericolo allorquando non è possibile osservare le distanze dall'intersezione.

- L'art. 16 viene così modificato:

ART. 16

Durata delle autorizzazioni

La concessione è di natura permanente.

Il Consorzio, può revocare in qualsiasi momento per motivi sopravvenuti di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale o delle sopravvenute norme regolamentari.

- L'art. 17 viene così modificato:

ART. 17

Costi

Per il ritiro del segnale e dell'autorizzazione, l'interessato, ricevuto l'avviso, potrà recarsi presso l'ufficio consortile, e dovrà corrispondere i diritti d'istruttoria determinati in base alla delibera 116 del 08.03.01 e successive modifiche ed integrazioni.

- L'art. 23 viene così modificato

ART. 23

Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione decade dal diritto concessogli:

- a) qualora non rispetta art) 6; e le condizioni imposte con l'atto di autorizzazione ovvero non rispetti le norme stabilite dalla Legge o dai regolamenti;
- b) per uso improprio o diverso dal titolo, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione;
- c) qualora non assolve all'obbligo di pagamento dei canoni.

- L'art. 24 viene così modificato:

ART. 24

Diritti di istruttoria

E' istituito il diritto di istruttoria ai sensi della delibera n. 116 dell'08.03.01 alla voce (autorizzazioni di qualsiasi genere) e successive modifiche ed integrazioni.

- L'art. 27 viene così modificato:

ART. 27

Tariffe

La tariffa per la prima categoria, ossia l'agglomerato di Chieti Scalo, Sambuceto, Pescara, Brecciarola, Manoppello, Ortona e Miglianico è fissata ad **€. 20,00/ml**

Mentre per la seconda categoria, ossia l'agglomerato di Alanno, Città S. Angelo, Tocco da Casauria e Loreto Aprutino è fissata ad **€. 15,00/ml**

La tariffa è soggetta all'adeguamento ISTAT. Il Consorzio può variare l'importo stabilito con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione e applicato dall'anno solare successivo.

- L'Art. 28 viene così modificato

ART. 28

Versamento del canone

Il pagamento del canone viene effettuato semestralmente al Consorzio.

Il versamento va effettuato su apposito conto corrente bancario comunicato dal Consorzio.

- L'art. 30 viene così modificato:

ART. 30

Sanzioni per mancato pagamento

Per l'omesso o insufficiente versamento del canone relativo al passo carrai, si applica una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 100% dell'ammontare del canone o del maggiore canone dovuto.

Per il tardivo versamento rispetto alla scadenza stabilita si applica una sanzione amministrativa pecuniaria così modulata:

fino a 30 giorni	sanzione del 10%
da 31 a 60 giorni	sanzione del 20%
da 61 a 90 giorni	sanzione del 50%

Si applicano le sanzioni di cui sopra nei casi di occupazioni abusive e di mancato rinnovo entro il termine di scadenza dell'autorizzazione.

Sulle somme dovute a titolo di sanzione non si applicano gli interessi moratori.

Qualora l'utente provveda a regolarizzare spontaneamente la sua porzione debitoria, mediante la domanda di adesione, per le occupazioni intervenute anche in anni precedenti, versando l'importo del canone si fa luogo all'applicazione di sanzioni pecuniaria pari al cento per cento del canone dovuto salvo il recupero triennale del canone stesso oltre l'anno in corso.

Successivamente si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Per ciò che concernono i moduli vengono così modificati:

D)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PASSO CARRAIO

Spett.le
Consorzio per lo Sviluppo Industriale
dell'area Chieti-Pescara
Viale Amendola 104 (C.P. n. 23)
66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)

RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a _____
Cognome e nome (oppure ragione sociale società ecc)

Residente in _____
Città, cap, iva (oppure sede della società)

Codice Fiscale _____ P.Iva _____

Recapito telefonico _____ In qualità di _____
Proprietario, rappresentante legale della società amministratore di fatto

CHIEDE

- | | | |
|---|--|-----------------------------------|
| ☐ Nuova apertura | ☐ Nuova apertura provvisoria uso cantiere | ☐ Chiusura |
| ☐ Spostamento | ☐ Ampliamento | |

del passo carrabile _____ zona industriale di _____
via, viale, piazza, corso etc

☐ Ipotesi 01 – dichiaro: (che le condizioni sotto riportate devono persistere tutte, altrimenti occorre compilare la dichiarazione di cui all'ipotesi 02)

- Che la larghezza del passo carrabile non è inferiore a 2,50 metri;
- Che la distanza del passo carrabile dall'intersezione stradale più vicina, non è inferiore a 12 metri;
- Che la distanza da più vicino passo carrabile non è inferiore a 5 metri;
- Che il cancello è arretrato dal filo della carreggiata per consentire la fermata del veicolo d'ingresso al di fuori del flusso veicolare;
- Che la recinzione è provvista di raccordi obliqui.

☐ Ipotesi 02 – dichiaro: (N.B. da compilarsi in difetto di una sola delle condizioni sopra citate)

- di non poter realizzare quanto sopra. A tal riguardo allego documentazione dimostrante tale impossibilità, unitamente all'attestazione del tecnico/progettista dell'immobile;

☐ dichiaro altresì di essere a conoscenza che la Polizia Locale ~~potrà accertare e verificare la veridicità~~ di quanto sopra affermato, preventivamente al rilascio del titolo.

☐ dichiaro l'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria;

☐ dichiaro di conoscere e di voler sottostare a tutte le condizioni contenute nel regolamento;

☐ di versare i diritti d'istruttoria al ritiro della concessione dichiarando l'impegno al pagamento del canone annuo;

Documenti da allegare:

- n. 1 planimetria scala 1:200 sottoscritta dal tecnico/progettista dell'immobile con dettaglio delle opere da eseguire
- n. 1 fotografia dello stato dei luoghi;

Data _____

Firma _____

II)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE PASSO CARRAIO ESISTENTE

Spett.le
Consorzio per lo Sviluppo Industriale
dell'Area Chieti-Pescara
Viale Amendola, 104 (C.P. n. 23)
66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)

RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a _____
Cognome e nome (oppure ragione sociale società ecc)

Residente in _____
Città, cap, iva (oppure sede della società)

Codice Fiscale _____ P.Iva _____

Recapito telefonico _____ In qualità di _____
Proprietario, rappresentante legale della società amministratore di fatto

CHIEDE

IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL SEGUENTE PASSO CARRAIO, GIÀ ESISTENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL'APPOSITO REGOLAMENTO

PASSO CARRAIO _____ zona industriale di _____
(via, viale, piazza, corso, etc)

☐ ipotesi 01 – dichiaro (N.B. le condizioni sotto riportate devono persistere tutte, altrimenti occorre compilare la dichiarazione di cui all'ipotesi 02)

- Che il cancello è arretrato dal filo della carreggiata per consentire la fermata del veicolo in ingresso al di fuori del flusso veicolare;
- Che la recinzione è provvista di raccordi obliqui.

☐ ipotesi 02 – dichiaro: (N.B. da compilarsi in difetto di una sola delle condizioni sopra citate)

- Che il cancello è installato sull'allineamento stradale ed è dotato di sistema automatizzato con comando di apertura a distanza;
- Che lo stationamento dei veicoli sulla carreggiata in attesa dell'apertura / chiusura del cancello, è tale comunque da lasciare uno spazio minimo consentito dalla legge;

☐ dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che la polizia locale potrà accertare e verificare la veridicità di quanto affermato, preventivamente al rilascio del titolo.

☐ dichiaro l'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria;

☐ dichiaro di conoscere e di voler sottostare a tutte le condizioni contenute nel regolamento

Documenti da allegare:

- N. 1 fotografia dello stato dei luoghi;
- Ricevuta del pagamento del canone.

Data _____

Firma _____

- ultima modifica che si ritiene apportare e al regolamento dell'occupazione temporanea e permanente di suoli e sottosuoli, pertanto qui di seguito riportiamo per intero il regolamento con la modifica solo all'art. 22 dello stesso

REGOLAMENTO CONSORTILE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI SUL SUOLO E NEL SOTTOSUOLO

INDICE

Capo I DEFINIZIONI

- Art. 1 Oggetto del regolamento;
- Art. 2 competenza nell'ambito degli agglomerati;
- Art. 3 Tipi di strade di competenza;
- Art. 4 Suoli consortili;
- Art. 5 Durata autorizzazione;
- Art. 6 opere per le quali è necessaria l'autorizzazione e soggetti abilitati alla richiesta;
- Art. 7 tipologie delle occupazioni.

Capo II PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 8 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione;
- Art. 9 Domanda di autorizzazione;
- Art. 10 rilascio dell'autorizzazione;
- Art. 11 domande incomplete;
- Art. 12 decisione dell'amministrazione;
- Art. 13 Autorizzazione d'urgenza;
- Art. 14 Emissione provvedimento con determinazione degli oneri;
- Art. 15 Cauzione;
- Art. 16 Copie del provvedimento di autorizzazione;
- Art. 17 eventuale smarrimento del provvedimento autorizzatorio;
- Art. 18 Condizioni;
- Art. 19 Soggetti obbligati al pagamento del canone;
- Art. 20 Graduazione e determinazione del canone;
- Art. 21 le tariffe;
- Art. 22 criteri utilizzati per disciplina tariffe occupazioni temporanee;
- Art. 23 disciplina e tariffe per occupazioni permanenti;
- Art. 24 versamento del canone;
- Art. 25 occupazione del suolo e soprassuolo disciplina;
- Art. 26 criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo;
- Art. 27 riscossione coattiva del canone;
- Art. 28 sanzioni;
- Art. 29 obblighi del titolare dell'autorizzazione;

Capo III ESECUZIONE LAVORI, MANUTENZIONE ED OPERE

- Art. 30 modalità esecuzione lavori autorizzati e manutenzione;
- Art. 31 attraversamento ed occupazione stradale in genere;
- Art. 32 soggetti legittimati all'esecuzione dell'opera;
- Art. 33 attraversamento in sotterraneo, in superficie e sopraelevata;
- Art. 34 prescrizioni particolari nelle autorizzazioni;

Art. 35 atti vietati;

Capo I DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dei canoni per l'occupazione di spazi ed aree consortili nell'ambito della variante al PRT del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara.

In particolare vengono disciplinate:

- a) le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
- b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree;
- c) le misure di tariffe ed i criteri di determinazione del Canone;
- d) le modalità ed i termini di decadenza del canone;
- e) la procedura di contestazione per omesso e/o tardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le sanzioni amministrative;
- f) i rimborsi e le relative procedure.

Art. 2

Competenza nell'ambito degli agglomerati

Per i terreni ed i tratti di strada consortile situati sia all'interno degli agglomerati di PRT che all'esterno di essi, se di proprietà in termini di autorizzazioni, nonché di riscossione dei relativi canoni, la competenza è del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (come da art. 22 del C. d. S.).

Art. 3

Tipi di strade di competenza

Tutte le strade ricadenti e non entro i limiti del PRT del Consorzio, o strade di collegamento tra strade statali rientrano nel presente Regolamento sono da esso disciplinate.

Sono escluse le strade statali, provinciali o comunali intersecanti il territorio del P.R.T. consortile, nell'ambito delle quali eventuali interventi devono essere, in ogni caso, preventivamente sottoposti a nulla osta consortile.

Art. 4

Suoli consortili

Con espressione "Suoli Consortili" si intendono gli spazi e le aree ricomprese entro il PRT del Consorzio siano esse già di proprietà dell'ente che in corso di espropriazione o soggette a vincolo, nonché quelli occupati da strade consortili di lottizzazione e loro pertinenze, raccordi ferroviari in uso o dimessi, opere di varia natura ecc., sulle quali il consorzio medesimo a suo insindacabile giudizio, può concedere autorizzazioni e determinare i relativi canoni. Per quanto concerne le aree già cedute dal Consorzio o pertinenze di unità abitative ricadenti in ambito consortile, l'eventuale servitù di passaggio è soggetta alle norme del presente regolamento qualora vi sia stata la volontaria messa a disposizione della collettività da parte del legittimo proprietario.

Art. 5

Durata autorizzazione

Le autorizzazioni hanno una durata determinata di volta in volta a seconda della tipologia e della necessità, e fissata dall'ufficio tecnico del Consorzio.

Art. 6

Opere per le quali è necessaria l'autorizzazione e soggetti abilitati alla richiesta

Chiunque voglia o debba attraversare o percorrere le strade consortili, o i suoli con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche o telefoniche, scaricare acqua nei fossi delle strade, occupare aree o spazi di pertinenza stradale con depositi anche temporanei di materiali, con serbatoi con impianti di qualsiasi genere anche in sottosuolo o soprassuolo o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessano le strade e loro pertinenze, deve inoltrare specifica domanda all'Ente da presentare almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'ipotetico inizio dei lavori.

Possono presentare la richiesta di cui sopra i titolari di diritti reali di godimento sui fondi interessati alla realizzazione delle opere nonché i soggetti erogatori di pubblici servizi.

Qualora per l'autorizzazione siano state presentate più domande, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

Art. 7

Tipologie delle occupazioni

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

- Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di una concessione o autorizzazione;
- Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione.
- Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.

Capo II PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 8

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

Le occupazioni di spazio ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza.

L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.

L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del cod. civ.

L'autorizzazione di natura temporanea può essere rilasciata per più annualità.

ART. 9

Domanda di autorizzazione

Chiunque intenda occupare aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda al Consorzio

E' fatto divieto di occupare spazi nonché gli spazi sovrastanti e sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione.

La domanda deve essere redatta su appositi moduli forniti dal Consorzio o in caso contrario deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

- 1) generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- 2) se la domanda è presentata da persona giuridica dovrà essere indicata la denominazione la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita iva nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante dell'amministratore condominiale e del rappresentante dell'associazione.
- 3) Indirizzo di recapito se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
- 4) Individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
- 5) Misura dell'occupazione;
- 6) Durata e modalità d'uso dell'occupazione;
- 7) Dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.

La domanda dovrà inoltre essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla direzione competente per ogni tipologia di occupazione.

ART. 10

Rilascio dell'autorizzazione

L'atto di autorizzazione è rilasciato facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge.

Le autorizzazioni sono rilasciate al solo richiedente.

ART. 11

Domande incomplete

Qualora le domande risultano incomplete dei dati ed allegati, l'ufficio concessioni del Consorzio né darà avviso all'interessato e la domanda non verrà istruita fino a quando la documentazione non sarà completa.

Qualora tale integrazione non avvenga entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta la stessa verrà archiviata.

ART. 12

Decisioni dell'amministrazione

L'accoglimento o motivata reiezione della domanda saranno comunicate dall'Ente a mezzo lettera.

ART. 13

Autorizzazione d'urgenza

In caso di particolare urgenza come riparazioni di condotte, varianti in corso d'opera etc..., la richiesta completa dei suoi dati essenziali di cui all'art. 14, può essere inoltrata anche via fax e potrà essere rilasciata autorizzazione a carattere d'urgenza, secondo le norme e condizioni stabilite dal presente regolamento.

ART. 14

Emissione provvedimento con determinazione degli oneri

Ad avvenuto perfezionamento della pratica da parte dell'ufficio tecnico, l'ente provvederà ad emettere il provvedimento relativo alla richiesta di autorizzazione.

Tale provvedimento dovrà contenere:

- a) l'oggetto dell'autorizzazione;
- b) dati completi dell'intestatario e ubicazione precisa;
- c) durata dell'autorizzazione;
- d) l'ammontare del canone;
- e) estratto delle disposizioni di legge vigenti in materia e di quelle contenute nel presente regolamento, nonché le norme e le condizioni particolari cui l'autorizzazione è subordinata nonché se la stessa è motivata da pubblico interesse;
- f) termine di inizio e fine lavori autorizzati.

ART. 15

Cauzione

Per i lavori di occupazione dei suoli il Consorzio può disporre il versamento di apposita cauzione prima del rilascio del provvedimento.

Tale cauzione non potrà essere restituita prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dal fine dei lavori.

Il concessionario deve, entro questo periodo inviare all'ufficio concessioni apposita richiesta di svincolo cauzione corredata dalla prescritta dichiarazione di regolare esecuzione redatta dal tecnico direttore dei lavori con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso.

Il deposito cauzionale potrà essere svincolato solo dopo il riscontro positivo effettuato dagli uffici consortili con appositi verbali di constatazione.

Superati i suddetti dodici mesi previsti senza che il concessionario abbia provveduto in merito la cauzione verrà incamerata. La cauzione equivale all'importo dei lavori così come specificato nel computo metrico dei lavori stessi.

ART. 16

Copie del provvedimento di autorizzazione

Del provvedimento di autorizzazione oltre gli originali per l'amministrazione consortile verranno compilate due copie destinate rispettivamente al Comune competente per territorio ed al comando dei vigili statali i quali potranno esercitare il controllo sulla regolare esecuzione delle opere stesse.

ART. 17

Eventuale smarrimento del provvedimento autorizzatorio

L'utente è tenuto a custodire l'atto di autorizzazione ed a esibirlo ad ogni richiesta.

Nel caso di sottrazione, smarrimento distruzione dello stesso, il concessionario medesimo è tenuto ad informare l'amministrazione consortile ed a richiedere il rilascio del duplicato con addebito delle relative spese.

ART. 18

Condizioni

- 1) l'uso eccezionale della strada è soggetto a concessione amministrativa;
- 2) l'uso normale della strada come diritto riconosciuto a tutti è soggetto invece ad autorizzazione;
- 3) il nulla osta è l'atto propedeutico ai provvedimenti comunali a cui il Consorzio deve provvedere quando l'opera o l'intervento da effettuare sono ubicati all'interno del perimetro di PRT consortile ma insistono all'interno di agglomerati urbani come definiti dall'art. 2 del Codice della Strada.
- 4) Le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute;
- 5) E' ammesso il godimento del bene autorizzato a mezzo di persona di fiducia qualora il titolare lo dichiari in anticipo o al Consorzio;
- 6) Esse valgono per la località, durata, superficie e uso per le quali sono state rilasciate e non autorizzano il titolare medesimo all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritto apposito atto amministrativo;
- 7) E' vietata qualsiasi subautorizzazione, nulla osta tuttavia è ammesso il trasferimento del bene autorizzato da uno ad un altro titolare escluso ogni scopo speculativo, previa domanda di volturazione accettata dal Consorzio;
- 8) In tutti i casi si intendono accettate:
 - senza pregiudizio dei terzi;
 - con l'obbligo del titolare o concessionario di riparare eventuali danni al patrimonio consortile ed a terzi da essi derivanti, ritenendo il Consorzio medesimo esonerato da qualsiasi responsabilità;
 - con facoltà dell'amministrazione consortile di imporre nuove condizioni, sospensioni e revoche a suo insindacabile giudizio;

Art. 19

Soggetti obbligati al pagamento del canone

Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione e in mancanza di questo dall'occupante di fatto.

Il termine occupante di fatto è riferibile a chi mantiene una occupazione di suolo pubblico pur in presenza di un precedente atto di autorizzatorio intestato a terzi e fintantoché quest'ultimo non è oggetto di provvedimento di decadenza da parte della direzione competente.

Relativamente al commercio su aree pubbliche, (ex commercio ambulante) ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti sono tenuti al pagamento del canone dovuto per tale tipologia di occupazione.

Art. 20

Graduazione e determinazione del canone

Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area consortile sulla quale insiste l'occupazione.

Pertanto spazi ed aree diversi dalle strade facenti parti del patrimonio fondiario consortile nonché le strade di lottizzazione medesime sono classificate di 1° e 2° categoria.

Appartengono quindi alla 1° categoria gli agglomerati di Pescara, Sambuceto, Chieti, Brecciarola, manoppello, Ortona e Miglianico-Francavilla.

Appartengono invece alla 2° categoria gli agglomerati di Alanno, Città S. Angelo, Tocco da Casuario e Loreto Aprutino.

La determinazione del canone avviene quindi in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati siano essi temporanee o permanenti sono calcolate in ragione del 20%.

Nelle occupazioni per installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 25% fino a 2000 mq e del 10% per le parti eccedenti tale superfici.

Art. 21

Tariffe

Le tariffe sono determinate come dallo schema di seguito allegato:

Ovvero si deve avere riguardo:

- a) alle soggezioni che derivano dalle aree consortili, sulle strade consortili e quindi al sacrificio imposto alla collettività;
- b) al valore economico della disponibilità dell'area interessata;
- c) all'aggravamento degli oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione dei suoli di uso pubblico;

Art. 22

Criteri utilizzati per disciplina tariffe occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee (quelle che non superano un anno), il canone è commisurato all'effettiva superficie occupata ed è graduato in base alla categoria prevista nell'art. 18 del Regolamento.

Il canone è quello di seguito riportato:

occupazione della 1° categoria:

- suolo fino a 15 giorni € 1,10/mq; modifica € 0,60/ mq
- suolo ecc. oltre i 15 giorni € 0,07/mq; modifica € 0,10/ mq
- spazi sov. e sottost. € 0,50 mq - € 0,35 ml;

occupazione della 2° categoria

- suolo fino a 15 giorni € 0,80/ mq; modifica € 0,40/ mq
- suolo ecc. oltre i 15 giorni € 0,05/ mq; modifica € 0,08/ mq
- spazi sovrast. e sott. € 0,40/ mq. - € 0,25/ ml;

ART. 23

Disciplina e tariffe per occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale a carico dell'utente. Esso è commisurata alla superficie occupata. Il canone è quello di seguito riportato:

occupazioni della 1° categoria:

- permanente suolo € 25,82/mq;
- permanente parcheggio € 7,50/mq;

occupazione della 2° categoria:

- permanente suolo € 19,52/mq;
- permanente parcheggio € 6,00/mq;

ART. 24

Versamento di canone

I versamenti per il pagamento del canone di occupazione di suolo e sottosuolo e soprassuolo devono essere effettuati entro il 31 dicembre di ciascun anno se riguarda un'occupazioni permanenti ed entro il termine indicato nelle varie autorizzazioni se riguarda occupazioni differenti sopra disciplinate. Comunque tutte presso il conto corrente del Consorzio.

ART. 25

Occupazione del suolo e soprassuolo-disciplina

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassati con i criteri di determinazione del canone per l'occupazione di sottosuolo e soprassuolo

L'ente proprietario ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede gli impianti citati a proprie spese. Quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture dei cavi e degli impianti in collettore è a carico degli utenti.

ART. 26

criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

il canone per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 23 è determinato per chilometro lineare o frazione di esso, quando la fascia di occupazione stessa non supera la larghezza di mt. 100.

Nel caso di fasce di occupazione di larghezza superiore al metro il canone viene determinato per mq. di superficie occupata.

Il canone è quello di seguito riportato:

occupazioni di 1° categoria:

condotte, cavi, impianti erog. P. Servizi

- fino a ml. 10,00 € 10,00/ml.
- larghezza superiore al metro € 15,00/mq

- Condutture, cavi, impianti erog. P.servizi € 0,26/ml
- Superiori a ml. 10,00 € 0,30/ mq.

Occupazioni di 2° categoria:

condotte, cavi, impianti erog. P. servizi

- fino al ml 10,00 € 8,00/ml
- larghezza superiore al metro € 12,00/mq

- Condutture, cavi, impianti erog. P.servizi € 0,20/ml
- Superiore a ml. 10,00 € 0,25/mq.

ART. 27

Riscossione coattiva del canone

In caso di mancato pagamento entro i 30 (trenta) giorni successivi l'invio dell'invito al pagamento, il consorzio invierà un sollecito di pagamento, nel quale saranno indicati i dati necessari all'utente per l'individuazione del debito originario, le sanzioni, gli interessi legali, le spese di notifica. In mancanza di pagamento entro il termine indicato, si effettuerà la riscossione coattiva

ART. 28

Sanzioni

Per l'omesso o insufficiente versamento del canone relativo al passo carrai, si applica una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 200% dell'ammontare del canone o del maggiore canone dovuto.

Per il tardivo versamento rispetto alla scadenza stabilita si applica una sanzione amministrativa pecuniaria così modulata:

fino a 30 giorni	sanzione del 10%
da 31 a 60 giorni	sanzione del 20%
da 61 a 90 giorni	sanzione del 40%
da 91 a 120 giorni	sanzione del 60%

Si applicano le sanzioni di cui sopra nei casi di occupazioni abusive e di mancato rinnovo entro il termine di scadenza dell'autorizzazione.

Sulle somme dovute a titolo di sanzione non si applicano gli interessi moratori.

Qualora l'utente provveda a regolarizzare spontaneamente la sua porzione debitoria, mediante la domanda di adesione, per le occupazioni intervenute anche in anni precedenti, versando l'importo del canone si fa luogo all'applicazione di sanzioni pecuniaria pari al cento per cento del canone dovuto salvo il recupero triennale del canone stesso oltre l'anno in corso.

Successivamente si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada.

ART. 29

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Al titolare del provvedimento di autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa di:

- limitare l'occupazione allo spazio od aree autorizzate;
- non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita nell'atto di autorizzazione, salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza;
- utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto;
- eseguire tutti i lavori necessari nel rispetto degli articoli del presente regolamento;
- provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- osservare tutte le disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione;
- conservare le ricevute di pagamento per un massimo di 5 annualità;

Capo III ESECUZIONE LAVORI, MANUTENZIONE ED OPERE

ART. 30

Modalità esecuzione lavori autorizzati e manutenzione

Nel provvedimento di autorizzazione, dovrà essere indicato che sia dato preavviso all'Ufficio Tecnico del Consorzio almeno tre giorni prima dell'inizio dei lavori.

Prima della scadenza del termine pattuito, l'interessato dovrà presentare istanza motivata diretta ad ottenere la proroga dei lavori per un massimo di sei mesi.

Il provvedimento di proroga dovrà contenere il termine di ultimazione dei lavori. Durante l'esecuzione dei lavori, sia i funzionari incaricati dell'Ufficio Tecnico consortile che la polizia municipale devono avere sempre libero accesso al cantiere sia per controllare che vengano osservate le condizioni contenute nella concessione, sia per fornire eventuali disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Il cantiere dovrà essere dotato di adeguata segnalazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 26 del presente regolamento ed in esecuzione del Codice della Strada:

le opere da seguire non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze ed eventuali danneggiamenti o manomissioni impongono a carico del titolare dell'autorizzazione il ripristino dei luoghi allo stato originario e con l'utilizzo di materiali adeguati.

La manutenzione delle opere eseguite e del corpo stradale e sue pertinenze interessate ai lavori è sempre a carico dell'utente per l'intera durata dell'autorizzazione.

L'ufficio tecnico consortile può prescrivere l'esecuzione di opere integrative necessarie nell'interesse del transito e della proprietà stradale.

L'inosservanza di tali prescrizioni comporta la revoca dell'autorizzazione con l'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le prescrizioni del codice della strada. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivare ai terzi, animali o cose, durante l'esecuzione dei lavori e durante le successive operazioni di manutenzione delle opere.

In caso di inadempimento le spese verranno addebitate al concessionario con le modalità previste dall'art. 69 del D.P.R. 43/88.

ART. 31

Attraversamento ed occupazioni stradali in genere

Gli attraversamenti e le occupazioni stradali in genere possono essere realizzati mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo, essi si distinguono in:

- attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione stradale e delle fasce di rispetto;
- occupazioni longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada entro la carreggiata o entro le fasce di rispetto;
- misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.

La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve in ogni caso tenere conto della fluidità e sicurezza della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento dell'occupazioni medesime, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In tutti i casi vanno rispettate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

ART. 32

Soggetti legittimati all'esecuzione dell'opera

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione per gli attraversamenti stradali e le occupazioni stradali possono fare istanza Enti Società concessionarie di servizi privati cittadini etc...

Possono essere rilasciate autorizzazioni a privati cittadini per attraversamenti e occupazioni, che abbiano recapito in impianti per l'erogazione di servizi.

ART. 33

Attraversamento in sotterraneo, in superficie e sopraelevato

Gli attraversamenti stradali in sotterraneo vanno posizionati in appositi manufatti, cunicoli o pozzetti, realizzati ove possibile con il sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale.

Si deroga a tale sistema nel caso di comprovante impossibilità dovute alla conformazione del terreno, delle aree circostanti e per salvaguardia di impianti già esistenti in sotterraneo.

Gli impianti vanno dimensionati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento, affinché la manutenzione degli stessi comporti ulteriori manomissioni del corpo stradale. Non è consentita comunque la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti per ragioni di sicurezza.

L'ispezione avviene mediante pozzetti che vengono di norma collocati al di fuori della carreggiata stradale.

In caso di attraversamento, mediante manomissione del piano viabile gli scavi dovranno essere eseguiti su metà carreggiata alla volta con profondità rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi non inferiore a mt. 1.

Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate e i loro accessi devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori dalle carreggiate con distanze tali da consentire eventuali futuri ampliamenti stradali. Negli attraversamenti sopraelevati medesimi, il fianco sul piano viabile nel punto più depresso, deve essere maggiore o uguale al fianco prescritto dalle normative vigenti per i punti stradali. Le occupazioni sotterranee in longitudinale alle strade consortili vanno di norma realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata e possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa. Per la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali sotterranee, si applicano le stesse disposizioni previste per gli attraversamenti trasversali. In ambo i casi descritti i ripristini del piano viabile e sue pertinenze dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni imposte nel titolo autorizzativi.

ART. 34

Prescrizioni particolari nelle autorizzazioni

L'ente proprietario della strada, nel rilasciare autorizzazioni per attraversamenti o occupazioni stradali può prescrivere l'osservanza di particolari norme tecniche nel corso dell'esecuzione dei lavori e richiedere nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, la previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi.

ART. 35

Atti vietati

Su tutte le stradi consortili e loro pertinenze è fatto divieto di:

- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere o occupare la piattaforma stradale e le pertinenze o creare, comunque, stati di pericolo per la circolazione;
- b) danneggiare, spostare o rimuovere la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali, nelle opere di raccolta e di scarico sui terreni sottostanti al corpo stradale;
- d) scarica senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- e) gettare materiali di scarto dai veicoli in movimento;
- f) eseguire l'aratura dei campi ad una distanza inferiore a 1 metro dal confine della piattaforma stradale;
- g) spargimento di fango e detriti provenienti da campi, da accessi e diramazioni anche a mezzo delle ruote dei veicoli;
- h) Far circolare bestiame, gettare o depositare rifiuti e materiali di qualsiasi genere, insudiciare e imbrattare la sede stradale e le sue pertinenze.

Chiunque viola i divieti descritti è passibile di sanzioni amministrative comminate dagli organi di Controllo con l'obbligo di ripristino dei luoghi secondo le norme del vigente codice della strada.

CONSIDERATO quanto sopra esposto e le modifiche che sono state apportate;

CONSIDERATO il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico;

VISTO il parere favorevole del responsabile del procedimento;

CON l'assistenza del Capo Ufficio Ragioneria p.i. Luigi Rapattoni;

VISTO il vigente Statuto Consortile;

CON voti favorevoli all'unanimità;

DELIBERA

1) L'approvazione di tutte le modifiche apportate al regolamento dei passi carrai (**all.A**), al modulo per la richiesta autorizzazione passi carrai (**all.B**) e per la regolamentazione dei passi carrai esistenti (**all.C**), nonché le modifiche al regolamento delle occupazioni temporanee e permanenti sul suolo e sottosuolo (**all.D**),

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRAI

INDICE

Capo I DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 fonti legislative;
- art. 2 definizioni;
- art. 3 competenze nell'ambito degli agglomerati;
- art. 4 tipi di strade di competenza;

Capo II DISCIPLINA PASSI CARRAI - DOMANDA- OBBLIGHI -TARIFFE - COSTI E SANZIONI- RISCOSSIONI COATTIVE

- art. 5 accessi in generale;
- art. 6 tipologie di passi carrai;
- art. 7 ubicazione dei passi carrai;
- art. 8 dimensione passi carrabili;
- art. 9 dissuasori di sosta;
- art. 10 passi carrai abusivi/usi impropri;

Capo II PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- art.11 accessi nelle strade consortili (passi carrai)
- art.12 requisiti cartello del passo carraio e rilascio autorizzazione;
- art. 13 situazioni dove non esiste l'autorizzazione e requisiti;
- art. 14 opere per le quali è necessaria l'autorizzazione – soggetto abilitati a richiederla;
- art. 15 titolarità dell'autorizzazione;
- art. 16 durata delle autorizzazioni;
- art. 17 costi;
- art. 18 obblighi del titolare dell'autorizzazione;
- art. 19 passi carrabili temporanei;
- art. 20 prescrizioni per la costruzione e manutenzione degli accessi;
- art. 21 sanzioni;
- art. 22 casi in cui può essere negata l'autorizzazione;
- art. 23 decadenza ed estinzione dell'autorizzazione;
- art. 24 diritti di istruttoria;

Capo IV DISCIPLINA TARIFFA

- Art.25 istituzione ed oggetto della tariffa di autorizzazione;
- art. 26 criteri per la determinazione della tariffa;
- art. 27 tariffe;
- art. 28 versamento del canone;
- art. 29 riscossione coattiva del canone e rimborsi;
- art. 30 sanzioni per mancato pagamento;

CAPO I DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

Fonti legislative

Il presente regolamento è stato redatto nel rispetto delle seguenti fonti normative:

- a) codice della strada D.Lvo 30/04/1992 n. 285 e succ. mod.;
- b) regolamento del codice della strada DPR 16/12/1992 n. 495;
- c) le norme tecniche di attuazione del PRT consortile;
- d) regolamento dei suoli consortili Delibera Commissariale n. 146 del 07.07.1997;

ART. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- per **"Suoli consortili"** gli spazi e le aree ricomprese entro il PRT del Consorzio siano esse già di proprietà dell'ente che in corso di espropriazione o soggette a vincolo, nonché quelli occupati da strade consortili di lottizzazione e loro pertinenze, raccordi ferroviari in uso o dismessi, opere di varia natura ecc., sulle quali il consorzio medesimo a suo insindacabile giudizio, può concedere autorizzazioni e determinare i relativi canoni. Per quanto concerne le aree già cedute dal Consorzio o pertinenze di unità abitative ricadenti in ambito consortile, l'eventuale servitù di passaggio è soggetta alle norme del presente regolamento qualora vi sia stata la volontaria messa a disposizione della collettività da parte del legittimo proprietario.

- per **"Tariffa"** il corrispettivo dovuto al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara, (di seguito denominato Consorzio) per la concessione di passi carrai, nonché l'importo dovuto per l'autorizzazione all'installazione di chioschi, tende fisse o retrattili di carattere stabile, condotte idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, gasdotti, serbatoi di combustibile punti luce o altri impianti la sede stradale e le proprie pertinenze, quest'ultimi disciplinati da altro regolamento.

Circa gli atti di cui all'art. 2) dovranno essere preliminarmente esaminati dall'Ufficio Tecnico consortile per verificare la regolarità della concessione e/o autorizzazione, o che ci siano interferenze con diritti, proprietà private o assegnazioni definitive o in itinere, nonché per accertare che ricorrano le condizioni di sicurezza ai fini della pubblica incolumità.

- per **"autorizzazioni"** l'atto amministrativo mediante il quale il Consorzio autorizza il passo carraio a norma dell'art. 22 del codice della Strada, e le altre prescrizioni sopra elencate.

- per **"Regolamento"** il presente atto con il quale si provvede a disciplinare tutte le occupazioni, ma nello specifico le occupazioni dei passi carrai e le corrispondenti tariffe.

- per **"Passo Carraio"** l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico. E' inoltre passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

Sono passi carrabili gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli.

Non sono passi carrabili gli accessi ad aree non aventi per destinazione d'uso lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, quali ad esempi negozi e uffici.

ART. 3

Competenza nell'ambito degli agglomerati

Competenza nell'ambito degli agglomerati.

Per i terreni ed i tratti di strada consortile situati sia all'interno degli agglomerati di PRT sia all'esterno di essi, se di proprietà in termini di autorizzazioni, nonché di riscossione dei relativi canoni, la competenza è del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (come da art. 22 del C. d. S.).

ART. 4

Tipi di strade di competenza

Tutte le strade ricadenti e non entro i limiti del PRT del Consorzio, o strade di collegamento tra strade statali rientrano nel presente Regolamento sono da esso disciplinate.

Sono escluse le strade statali, provinciali o comunali intersecanti il territorio del P.R.T. consortile, nell'ambito delle quali eventuali interventi devono essere, in ogni caso, preventivamente sottoposti a nulla osta consortile.

CAPO II DISCIPLINA PASSI CARRAI-DOMANDA-OBBLIGHI-TARIFFE-COSTI-SANZIONI E RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 5

Accessi in generale

Come già definito sopra e nell'art. 44 del regolamento del c.d.s. e 22 del Codice della Strada si definiscono accessi:

- a) le immissioni di una strada privata su una strada pubblica (nella fattispecie strada consortile);
- b) le immissioni per veicoli da un'area privata alla strada di uso pubblico (nella fattispecie strada consortile).

Tutti gli accessi dovranno essere conformi ai progetti approvati e depositati presso il Consorzio ed in linea con il Codice della Strada.

ART. 6

Tipologie di passi carrai

I passi carrabili sono di tre tipi: a raso, leggero, pesante.

- a) A raso: è realizzato senza opere edili in quanto la quota del marciapiede occupato dal passo carrabile è uguale a quello della zona interna destinata al parcheggio dei veicoli.
- b) Leggero: è realizzato con lastre rettangolari di materiale lapideo e voltatesta (elementi d'angolo) che ne definiscono i contorni, la pavimentazione relativa all'area del marciapiede occupata dal passo carrabile è realizzata con materiale uguale a quella del marciapiede.
- c) Pesante: è realizzato come quello leggero con la differenza che la pavimentazione è in materiale diverso da quello del marciapiede. Tale accorgimento serve a migliorare la visibilità dello spazio del marciapiede occupato dal passo carrabile.

Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia autorizzata.

ART. 7

Ubicazione dei passi carrai

I passi carrabili hanno un'ubicazione tale da:

- a) non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada;
- b) agevolare le manovre dei veicoli in ingresso in uscita dal passo carrabile;
- c) in caso di locali o aree prospicienti strade o parcheggi privati ad uso pubblico, il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata o locale adibito alla sosta o al transito dei mezzi e la strada a parcheggio privato ad uso pubblico.

ART. 8

Dimensione dei passi carrabili

I passi carrai devono avere le seguenti caratteristiche (art. 46 del regolamento del codice della strada):

- 1) la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,50 metri;
- 2) la distanza dal più vicino passo carrabile non è inferiore a 5 metri;
- 3) la distanza dal passo carrabile dall'intersezione stradale più vicina, non è inferiore a 12 metri; e in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
- 4) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- 5) il cancello deve essere arretrato dal filo della carreggiata per consentire la fermata del veicolo d'ingresso al di fuori del flusso veicolare, o diversamente vi devono essere aperture automatiche;
- 6) la recinzione deve essere provvista di raccordi obliqui.
- 7) qualora l'accesso alla proprietà sia destinato anche a traffico pedonale deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- 8) qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste sopra deve essere realizzato in modo da favorire una immissione rapida dei veicoli nella proprietà stessa. L'eventuale cancello a protezione della proprietà dovrà essere quindi arretrato rispetto alla sede stradale, allo scopo di consentire la momentanea sosta del veicolo fuori dalla carreggiata in attesa che venga azionata l'apertura dell'ingresso.
- 9) nel caso in cui non sia possibile arretrare gli accessi, gli eventuali cancelli devono essere dotati di sistemi di apertura automatica. E' consentito derogare all'arretramento o dai sistemi alternativi appena descritti nel caso in cui l'immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, tali cioè da non determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
- 10) e' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tal caso devono disporsi idonee segnalazioni.

ART. 9

Dissuasori di sosta

A protezione dei passi carrabili sono autorizzati, previa presentazione di richiesta da parte del proprietario corredata da progetto, i seguenti dispositivi:

- a) dissuasori fisici della sosta nei seguenti casi e con le seguenti modalità:
 - 1) su marciapiede o passaggio pedonale, qualora la larghezza del medesimo consenta il mantenimento dell'accessibilità e del passaggio, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - 2) sulla sede strade in linea con alberi, pali ed altri dispositivi già esistenti, in quanto in tale caso essendo già presenti in sede elementi di ostacolo, i dissuasori non creano ulteriore intralcio o pericolo per la circolazione
- b) segnaletica orizzontale per la dissuasione della sosta, solamente in carreggiata, agli estremi laterali del passo carrabile.

ART. 10

Passi carrai abusivi/uso impropri

Sono abusivi i passi carrai senza l'autorizzazione.

Sono altresì considerati abusivi i passi carrai realizzati in modo difforme alle disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione, e qualora non rispettino le norme del codice della strada.

CAPO III PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART.11

Accessi nelle strade consortili (passi carrabili)

Chiunque intende aprire, nel territorio consortile spazi ed aree per realizzare e regolarizzare passi carrabili deve presentare apposita domanda all'Ufficio Protocollo Generale che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione.

La domanda va redatta su appositi modelli predisposti dal Consorzio che deve contenere a pena di decadenza:

- a) se il richiedente è persona fisica od impresa individuale, l'indicazione delle generalità della residenza o del domicilio legale e del codice fiscale;
- b) se il richiedente è diverso da quelli indicati alla precedente lettera a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed amministrativa, il codice fiscale, (P.Iva), nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si intende occupare e la relativa superficie od estensione lineare;
- d) l'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria;
- e) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante od Amministratore anche di fatto;
- g) alla domanda va allegato un estratto planimetrico catastale in carta semplice (normalmente reperibile fotocopiando i propri documenti di proprietà) raffigurante il numero di mappale di dove si trova la soglia di ciascun passo carrabile. nell'allegato catastale va evidenziato la soglia di ogni accesso e indicata con una freccia la direzione d'ingresso.

le domande in difetto di requisiti previsti verranno respinte fatto salvo le eventuali integrazioni richieste da produrre entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione da parte del Consorzio della mancanza dei requisiti;

ART. 12

Requisiti cartello del passo carraio e rilascio autorizzazione

Il passo carraio, dopo aver ottenuto l'autorizzazione consortile, viene individuato con l'apposito cartello di divieto di sosta (art. 120 del regolamento del Codice della Strada) e con l'indicazione del numero di autorizzazione.

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono trasmesse dall'ufficio protocollo generale del Consorzio all'ufficio competente e per conoscenza l'autorizzazione rilasciata anche al Comando di Polizia Municipale locale.

L'atto di autorizzazione costituisce titolo che legittima il passo carraio che deve contenere:

- a) gli elementi identificativi dell'autorizzazione di cui all'art. 5;
- b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo, alle quali è subordinata l'autorizzazione;
- c) l'obbligo di osservare quanto prescritto nel regolamento e nel codice della strada;

la scelta tra i vari tipi di passi carrabile, descritti al precedente art. 6 è effettuata dall'ufficio competente del Consorzio secondo la natura dei luoghi e le caratteristiche delle strade interessate. Il Consorzio può autorizzare il titolare dell'autorizzazione a tracciare a proprie cura e spese segni orizzontali delimitanti il passo carrabile, con modalità indicate nel provvedimento autorizzativo.

Qualora la realizzazione del passo carrabile richiede l'esecuzione di lavori edili, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, l'autorizzazione al passo carrabile, viene rilasciata dall'uff. tecnico del consorzio sulla base del progetto presentato dai proprietari o dall'avente diritto e nel rispetto delle fonti normative citate nell'art. 1).

Qualora i lavori per l'apertura del passo carrabile non vengono eseguiti entro il termine indicato nell'autorizzazione, quest'ultima decade, salvo la possibilità di concedere una proroga motivata per ulteriori 30 giorni su richiesta dell'interessato.

In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, il titolo autorizzativo è revocato.

Viene rilasciato un solo cartello per ogni accesso i richiedenti con più di un accesso riferito alla stessa unità residenziale o produttiva possono fare una unica richiesta.

ART. 13

Situazioni dove non esiste l'autorizzazione e requisiti

Ove non esiste tale autorizzazione la posizione nei confronti del consorzio deve essere regolarizzata, compilando un apposito modulo predisposto dal Consorzio.

Comunque il passo carraio deve sempre rispondere ai seguenti requisiti e a quanto prescritto nell'art. 8:

- a) deve essere distante almeno 12 mt. Dalla intersezione e in ogni caso ben visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità consentita dalla strada medesima;
- b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- c) qualora l'accesso alle proprietà sia destinato anche a notevole traffico pedonale deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- d) qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile, oltre che nel rispetto previsto dal punto 3) deve essere realizzato in modo da favorire una immissione rapida dei veicoli nella proprietà stessa. L'eventuale cancello a protezione della proprietà dovrà essere quindi arretrato rispetto alla sede stradale, allo scopo di consentire la momentanea sosta del veicolo fuori dalla carreggiata, in attesa che venga azionata l'apertura dell'ingresso.
- e) Nel caso in cui per obiettive impossibilità costruttive non sia possibile arretrare gli accessi, si possono autorizzare sistemi di apertura automatica dei cancelli o serrande poste a delimitazione degli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento o dai sistemi alternativi appena descritti nel caso in cui l'immissione laterale avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato tali cioè da non determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
- f) E' consentita altresì l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere comunque osservate per quanto possibile le condizioni di cui sopra. In ogni caso si deve disporre idonea segnalazione di pericolo allorquando non è possibile osservare le distanze dall'intersezione.

ART. 14

Opere per le quali è necessaria l'autorizzazione o concessione
Soggetti abilitati a richiederla

1) chiunque voglia stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade consortili ai fondi laterali, siano essi sede di attività industriali o commerciali nonché di fabbricati di civile abitazione, attraversare o percorrere le strade medesime o i suoli con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche o telefoniche, scaricare acqua nei fossi delle strade, occupare aree o spazi di pertinenza stradale con depositi, anche temporanei di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere anche in sottosuolo o comunque

ART. 15

Titolarità dell'autorizzazione

L'autorizzazione in valore legale è rilasciata a titolo strettamente personale a norma di quanto previsto dall'articolo 22 del Codice della Strada per cui non è consentita la cessione ad altri unitamente al cartello avente numerazione progressiva, pari al numero di autorizzazione; chi intende succedere a qualunque titolo al titolare dell'autorizzazione, deve farne preventiva richiesta al Consorzio che, in caso di accoglimento emette un nuovo atto di autorizzazione senza modificare la numerazione.

ART. 16

Durata delle autorizzazioni

La Concessione è di natura permanente;

Il Consorzio, può revocare in qualsiasi momento per motivi sopravvenuti di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale o delle sopravvenute norme regolamentari.

ART. 17

Costi

Per il ritiro del segnale e dell'autorizzazione, l'interessato, ricevuto l'avviso, potrà recarsi presso l'ufficio consortile, e dovrà corrispondere i diritti d'istruttoria determinati in base alla delibera 116 del 08.03.01 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 18

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

I titolari delle autorizzazioni, sono tenuti in ogni caso al rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento.

Il titolare del titolo oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto stesso di autorizzazione, ha altresì l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti di polizia municipale o del Consorzio, l'atto che autorizza il passo carraio;
- b) di rispettare quanto previsto nell'autorizzazione e nel presente regolamento;
- c) di esporre il cartello indicante il numero di autorizzazione.

ART. 19

Passi carrabili temporanei

Possono essere aperti accessi provvisori, , per situazioni di carattere temporaneo. (cantieri ...).
I passi carrai provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.
Il segnale indicativo del passo carrabile è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativi.

ART. 20

Prescrizioni per la costruzione e manutenzione degli accessi

Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di caratteristiche tali da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale. Sono inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 metri a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.

Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata a cure e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dal Consorzio e sotto la sorveglianza dello stesso.

In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche i proprietari delle strade adeguano i medesimi alle nuove quote.

Nel provvedimento di autorizzazione, dovrà essere indicato che sia dato preavviso all'Ufficio Tecnico del Consorzio almeno tre giorni prima dell'inizio dei lavori.

Prima della scadenza del termine pattuito, l'interessato dovrà presentare istanza motivata diretta ad ottenere la proroga dei lavori per un massimo di sei mesi.

Il provvedimento di proroga dovrà contenere il termine di ultimazione dei lavori. Durante l'esecuzione dei lavori, sia i funzionari incaricati dell'Ufficio Tecnico consortile che la polizia municipale devono avere sempre libero accesso al cantiere sia per controllare che vengano osservate le condizioni contenute nella concessione, sia per fornire eventuali disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Il cantiere dovrà essere dotato di adeguata segnalazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 26 del presente regolamento ed in esecuzione del Codice della Strada:

le opere da seguire non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze ed eventuali danneggiamenti o manomissioni impongono a carico del titolare dell'autorizzazione il ripristino dei luoghi allo stato originario e con l'utilizzo di materiali adeguati.

La manutenzione delle opere eseguite e del corpo stradale e sue pertinenze interessati ai lavori è sempre a carico dell'utente per l'intera durata dell'autorizzazione.

L'ufficio tecnico consortile può prescrivere l'esecuzione di opere integrative necessarie nell'interesse del transito e della proprietà stradale.

L'inosservanza di tali prescrizioni comporta la revoca dell'autorizzazione con l'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le prescrizioni del codice della strada. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivare ai terzi, animali o cose, durante l'esecuzione dei lavori e durante le successive operazioni di manutenzione delle opere.

In caso di inadempimento le spese verranno addebitate al concessionario con le modalità previste dall'art. 69 del D.P.R. 43/88.

ART.21

Sanzioni

Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli e nel titolo autorizzativi rilasciato, il responsabile del procedimento del Consorzio ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione.

In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il Consorzio applica le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art. 22 comma 11 e 12 del C. della Strada (D. Lgs 285/92 e successive modifiche e integrazioni).

ART. 22

Casi in cui può essere negata l'autorizzazione

L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse e comunque in tutti i casi in cui la realizzazione rechi serio intralcio e pericolo alla circolazione stradale.

L'autorizzazione non è rilasciata se la domanda risulti incompleta ed entro il termine concesso non è stata completata, se è errata o priva degli allegati richiesti.

ART. 23

Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione decade dal diritto concessogli:

- a) qualora non rispetta art) 6; e le condizioni imposte con l'atto di autorizzazione ovvero non rispetti le norme stabilite dalla Legge o dai regolamenti;
- b) per uso improprio o diverso dal titolo, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione;
- c) qualora non assolve all'obbligo di pagamento dei canoni.

ART. 24

Diritti di istruttoria

E' istituito il diritto di istruttoria ai sensi della delibera n. 116 dell'08.03.01 alla voce (autorizzazioni di qualsiasi genere) e successive modifiche ed integrazioni. La tariffa è soggetta all'aumento Istat.

CAPO IV DISCIPLINA TARIFFA

ART. 25

Istituzione ed oggetto della tariffa di autorizzazione

L'apertura di un passo carrabile costituisce presupposto per il pagamento di una tariffa da corrispondere semestralmente al Consorzio.

ART. 26

Criteri per la determinazione della tariffa

Il canone per il passo carrabile è commisurato alla superficie occupata ed è espressa in metri quadrati o in metri lineari.

Ai fini della determinazione del canone le aree facenti parte del Consorzio sono classificate in due categorie:

1° categoria vi rientra il patrimonio compreso negli agglomerati di Pescara, Sambuceto, Chieti, Brecciarola, Manoppello, Ortona, Miglianico, Francavilla;

2° categoria vi rientra il patrimonio compreso negli agglomerati di Alanno, Città S. Angelo, Tocco da Casauria e Loreto Aprutino.

L'Amministrazione Consortile determina per ogni singola richiesta la concessione e i relativi canoni dovuti.

ART. 27

Tariffe

La tariffa per la prima categoria, ossia l'agglomerato di Chieti Scalo, Sambuceto, Pescara, Brecciarola, Manoppello, Ortona e Miglianico è fissata ad **€. 20,00/ml**

Mentre per la seconda categoria, ossia l'agglomerato di Alanno, Città S. Angelo, Tocco da Casauria e Loreto Aprutino è fissata ad **€. 15,00/ml**

Il Consorzio può variare l'importo stabilito con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione ed applicato dall'anno solare successivo.

ART. 28

Versamento del canone

Il pagamento del canone viene effettuato semestralmente al Consorzio.

Il versamento va effettuato su apposito conto corrente bancario comunicato dal Consorzio.

ART. 29

Riscossione coattiva del canone e rimborsi

In caso di mancato pagamento entro i 30 (trenta) giorni successivi l'invio dell'invito al pagamento, il Consorzio invierà un sollecito di pagamento, nel quale saranno indicati i dati necessari all'utente per l'individuazione del debito originario, le sanzioni, gli interessi legali, le spese di notifica.

In mancanza di pagamento entro il termine indicato, si effettuerà la riscossione coattiva.

ART. 30

Sanzioni per mancato pagamento

Per l'omesso o insufficiente versamento del canone relativo al passo carrai, si applica una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 100% dell'ammontare del canone o del maggiore canone dovuto.

Per il tardivo versamento rispetto alla scadenza stabilita si applica una sanzione amministrativa pecuniaria così modulata:

fino a 30 giorni	sanzione del 10%
da 31 a 60 giorni	sanzione del 20%
da 61 a 90 giorni	sanzione del 50%

Si applicano le sanzioni di cui sopra nei casi di occupazioni abusive e di mancato rinnovo entro il termine di scadenza dell'autorizzazione.

Sulle somme dovute a titolo di sanzione non si applicano gli interessi moratori.

Qualora l'utente provveda a regolarizzare spontaneamente la sua porzione debitoria, mediante la domanda di adesione, per le occupazioni intervenute anche in anni precedenti, versando l'importo del canone si fa luogo all'applicazione di sanzioni pecuniaria pari al cento per cento del canone dovuto salvo il recupero triennale del canone stesso oltre l'anno in corso.

Successivamente si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada.

* * *

Al 8

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE

Spett.le Consorzio per lo Sviluppo Industriale
dell'area Chieti-Pescara
Viale Amendola n. 104 – Casella Postale n. 23
66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)

RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a _____
Cognome e nome (oppure ragione sociale società ecc)

Residente in _____
Città, cap, Via (oppure sede della società)

Codice Fiscale _____ P.Iva _____

Recapito telefonico _____ in qualità di _____
Proprietario, rappresentante legale della società amministratore di fatto

CHIEDE

- | | | |
|---|--|-----------------------------------|
| ☐ Nuova apertura | ☐ nuova apertura provvisoria uso cantiere | ☐ Chiusura |
| ☐ Spostamento | ☐ ampliamento | |

del passo carrabile _____ di ml. _____ Zona Industriale di _____
(via, viale, piazza, corso etc.)

- ☐ Ipotesi 01 – dichiaro: (che le condizioni sotto riportate devono persistere tutte, altrimenti occorre compilare la dichiarazione di cui all'ipotesi 02)
- Che la larghezza del passo carrabile non è inferiore a 2,50 metri;
 - Che la distanza del passo carrabile dall'intersezione stradale più vicina, non è inferiore a 12 metri;
 - Che la distanza dal più vicino passo carrabile non è inferiore a 5,00 metri;
 - Che il cancello è arretrato dal filo della carreggiata per consentire la fermata del veicolo d'ingresso al di fuori del flusso veicolare;
 - Che la recinzione è provvista di raccordi obliqui.

- ☐ Ipotesi 02 – dichiaro: (N.B. da compilarsi in difetto di una sola delle condizioni sopra citate)
- di non poter realizzare quanto sopra. A tal riguardo allego documentazione dimostrante tale impossibilità, unitamente all'attestazione del tecnico/progettista dell'immobile

☐ dichiaro altresì di essere a conoscenza che la Polizia Locale potrà accertare e verificare la veridicità di quanto sopra affermato, preventivamente al rilascio del titolo.

☐ dichiaro l'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria;

☐ di versare i diritti di istruttoria al ritiro della concessione;

☐ dichiaro l'impegno al pagamento del canone annuo;

☐ dichiaro di conoscere e di voler sottostare a tutte le condizioni contenute nel regolamento;

Documenti da allegare:

- n. 1 planimetria scala 1:200 sottoscritta dal tecnico/progettista dell'immobile, con dettaglio delle opere da eseguire;
- n. 1 fotografia dello stato dei luoghi;

Data _____

Firma _____

Aut. e

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE PASSO CARRABILE ESISTENTE

Spett.le
Consorzio per lo Sviluppo Industriale
dell'Area Chieti-Pescara
Viale Amendola 104 - Casella Postale n.23
66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)

RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a _____
Cognome e nome (oppure ragione sociale società ecc)

Residente in _____

Città, cap, Via (oppure sede della società)
Codice Fiscale _____ P.Iva _____

Recapito telefonico _____ in qualità di _____
Proprietario, rappresentante legale della società amministratore di fatto

CHIEDE

IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL SEGUENTE PASSO CARRABILE, GIA' ESISTENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL'APPOSITO REGOLAMENTO

PASSO CARRABILE _____ di ml. _____ Zona Industriale di _____
(via, viale, piazza, corso, etc)

- ☐ ipotesi 01 – dichiaro (N.B. le condizioni sotto riportate devono persistere tutte, altrimenti occorre compilare la dichiarazione di cui all'ipotesi 02)
- Che il cancello è arretrato dal filo della carreggiata per consentire la fermata del veicolo in ingresso al di fuori del flusso veicolare;
 - Che la recinzione è provvista di raccordi obliqui

- ☐ ipotesi 02 – dichiaro: (N.B. da compilarsi in difetto di una sola delle condizioni sopra citate)
- Che il cancello è installato sull'allineamento stradale, ed è dotato di sistema automatizzato con comando di apertura a distanza;
 - Che lo stazionamento dei veicoli sulla carreggiata in attesa dell'apertura /chiusura del cancello, è tale comunque da lasciare uno spazio minimo consentito dalla legge;

☐ dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che la polizia locale potrà accertare e verificare la veridicità di quanto affermato, preventivamente al rilascio del titolo.

☐ dichiaro l'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria;

☐ dichiaro di conoscere e di voler sottostare a tutte le condizioni contenute nel regolamento

Documenti da allegare:

- N. 1 fotografia dello stato dei luoghi;
- Ricevuta del pagamento del canone.

Data _____

Firma _____

REGOLAMENTO CONSORTILE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI SUL SUOLO E NEL SOTTOSUOLO

INDICE

Capo I DEFINIZIONI

- Art. 1** Oggetto del regolamento;
- Art. 2** competenza nell'ambito degli agglomerati;
- Art. 3** Tipi di strade di competenza;
- Art. 4** Suoli consortili;
- Art. 5** Durata autorizzazione;
- Art. 6** opere per le quali è necessaria l'autorizzazione e soggetti abilitati alla richiesta;
- Art. 7** tipologie delle occupazioni.

Capo II PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 8** Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione;
- Art. 9** Domanda di autorizzazione;
- Art. 10** rilascio dell'autorizzazione;
- Art. 11** domande incomplete;
- Art. 12** decisione dell'amministrazione;
- Art. 13** Autorizzazione d'urgenza;
- Art. 14** Emissione provvedimento con determinazione degli oneri;
- Art. 15** Cauzione;
- Art. 16** Copie del provvedimento di autorizzazione;
- Art. 17** eventuale smarrimento del provvedimento autorizzatorio;
- Art. 18** Condizioni;
- Art. 19** Soggetti obbligati al pagamento del canone;
- Art. 20** Graduazione e determinazione del canone;
- Art. 21** le tariffe;
- Art. 22** criteri utilizzati per disciplina tariffe occupazioni temporanee;
- Art. 23** disciplina e tariffe per occupazioni permanenti;
- Art. 24** versamento del canone;
- Art. 25** occupazione del suolo e soprassuolo disciplina;
- Art. 26** criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo;
- Art. 27** riscossione coattiva del canone;
- Art. 28** sanzioni;
- Art. 29** obblighi del titolare dell'autorizzazione;

Capo III ESECUZIONE LAVORI, MANUTENZIONE ED OPERE

- Art. 30** modalità esecuzione lavori autorizzati e manutenzione;
- Art. 31** attraversamento ed occupazione stradale in genere;
- Art. 32** soggetti legittimati all'esecuzione dell'opera;
- Art. 33** attraversamento in sotterraneo, in superficie e sopraelevata;
- Art. 34** prescrizioni particolari nelle autorizzazioni;
- Art. 35** atti vietati;

* * *

Capo I DEFINIZIONI

ART. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dei canoni per l'occupazione di spazi ed aree consortili nell'ambito della variante al PRT del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara.

In particolare vengono disciplinate:

- a) le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
- b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree;
- c) le misure di tariffe ed i criteri di determinazione del Canone;
- d) le modalità ed i termini di decadenza del canone;
- e) la procedura di contestazione per omesso e/o tardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le sanzioni amministrative;
- f) i rimborsi e le relative procedure.

ART. 2

Competenza nell'ambito degli agglomerati

Per i terreni ed i tratti di strada consortile situati sia all'interno degli agglomerati di PRT che all'esterno di essi, se di proprietà in termini di autorizzazioni, nonché di riscossione dei relativi canoni, la competenza è del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (come da art. 22 del C. d. S.).

ART. 3

Tipi di strade di competenza

Tutte le strade ricadenti e non entro i limiti del PRT del Consorzio, o strade di collegamento tra strade statali rientrano nel presente Regolamento sono da esso disciplinate.

Sono escluse le strade statali, provinciali o comunali intersecanti il territorio del P.R.T. consortile, nell'ambito delle quali eventuali interventi devono essere, in ogni caso, preventivamente sottoposti a nulla osta consortile.

ART. 4

Suoli consortili

Con espressione "Suoli Consortili" si intendono gli spazi gli spazi e le aree ricomprese entro il PRT del Consorzio siano esse già di proprietà dell'ente che in corso di espropriazione o soggette a vincolo, nonché quelli occupati da strade consortili di lottizzazione e loro pertinenze, raccordi ferroviari in uso o dimessi, opere di varia natura ecc., sulle quali il consorzio medesimo a suo insindacabile giudizio, può concedere autorizzazioni e determinare i relativi canoni. Per quanto concerne le aree già cedute dal Consorzio o pertinenze di unità abitative ricadenti in ambito consortile, l'eventuale servitù di passaggio è soggetta alle norme del presente regolamento qualora vi sia stata la volontaria messa a disposizione della collettività da parte del legittimo proprietario

ART. 5

Durata autorizzazione

Le autorizzazioni hanno una durata determinata di volta in volta a seconda della tipologia e della necessità, e fissata dall'ufficio tecnico del Consorzio.

ART. 6

Opere per le quali è necessaria l'autorizzazione e soggetti abilitati alla richiesta

Chiunque voglia o debba attraversare o percorrere le strade consortili, o i suoli con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche o telefoniche, scaricare acqua nei fossi delle strade, occupare aree o spazi di pertinenza stradale con depositi anche temporanei di materiali, con serbatoi con impianti di qualsiasi genere anche in sottosuolo o soprassuolo o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessano le strade e loro pertinenze, deve inoltrare specifica domanda all'Ente da presentare almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'ipotetico inizio dei lavori.

Possono presentare la richiesta di cui sopra i titolari di diritti reali di godimento sui fondi interessati alla realizzazione delle opere nonché i soggetti erogatori di pubblici servizi.

Qualora per l'autorizzazione siano state presentate più domande, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

ART. 7

Tipologie delle occupazioni

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

- Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di una concessione o autorizzazione;
- Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione.
- Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.

Capo II PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 8

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

Le occupazioni di spazio ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza.

L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.

L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del cod. civ.

L'autorizzazione di natura temporanea può essere rilasciata per più annualità.

ART. 9

Domanda di autorizzazione

Chiunque intenda occupare aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda al Consorzio

E' fatto divieto di occupare spazi nonché gli spazi sovrastanti e sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione.

La domanda deve essere redatta su appositi moduli forniti dal Consorzio o in caso contrario deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

- 1) generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- 2) se la domanda è presentata da persona giuridica dovrà essere indicata la denominazione la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita iva nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante dell'amministratore condominiale e del rappresentante dell'associazione.
- 3) Indirizzo di recapito se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
- 4) Individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
- 5) Misura dell'occupazione;
- 6) Durata e modalità d'uso dell'occupazione;
- 7) Dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.

La domanda dovrà inoltre essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla direzione competente per ogni tipologia di occupazione.

ART. 10

Rilascio dell'autorizzazione

L'atto di autorizzazione è rilasciato facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge.

Le autorizzazioni sono rilasciate al solo richiedente.

ART. 11

Domande incomplete

Qualora le domande risultano incomplete dei dati ed allegati, l'ufficio concessioni del Consorzio né darà avviso all'interessato e la domanda non verrà istruita fino a quando la documentazione non sarà completa.

Qualora tale integrazione non avvenga entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta la stessa verrà archiviata.

ART. 12

Decisioni dell'amministrazione

L'accoglimento o motivata reiezione della domanda saranno comunicate dall'Ente a mezzo lettera.

ART. 13

Autorizzazione d'urgenza

In caso di particolare urgenza come riparazioni di condotte, varianti in corso d'opera etc..., la richiesta completa dei suoi dati essenziali di cui all'art. 14, può essere inoltrata anche via fax e potrà essere rilasciata autorizzazione a carattere d'urgenza, secondo le norme e condizioni stabilite dal presente regolamento.

ART. 14

Emissione provvedimento con determinazione degli oneri

Ad avvenuto perfezionamento della pratica da parte dell'ufficio tecnico, l'ente provvederà ad emettere il provvedimento relativo alla richiesta di autorizzazione.

Tale provvedimento dovrà contenere:

- a) l'oggetto dell'autorizzazione;
- b) dati completi dell'intestatario e ubicazione precisa;
- c) durata dell'autorizzazione;
- d) l'ammontare del canone;
- e) estratto delle disposizioni di legge vigenti in materia e di quelle contenute nel presente regolamento, nonché le norme e le condizioni particolari cui l'autorizzazione è subordinata nonché se la stessa è motivata da pubblico interesse;
- f) termine di inizio e fine lavori autorizzati.

ART. 15

Cauzione

Per i lavori di occupazione dei suoli il Consorzio può disporre il versamento di apposita cauzione prima del rilascio del provvedimento.

Tale cauzione non potrà essere restituita prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dal fine dei lavori.

Il concessionario deve, entro questo periodo inviare all'ufficio concessioni apposita richiesta di svincolo cauzione corredata dalla prescritta dichiarazione di regolare esecuzione redatta dal tecnico direttore dei lavori con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso.

Il deposito cauzionale potrà essere svincolato solo dopo il riscontro positivo effettuato dagli uffici consortili con appositi verbali di constatazione.

Superati i suddetti dodici mesi previsti senza che il concessionario abbia provveduto in merito la cauzione verrà incamerata.

La cauzione equivale all'importo dei lavori così come specificato nel computo metrico dei lavori stessi.

ART. 16

Copie del provvedimento di autorizzazione

Del provvedimento di autorizzazione oltre gli originali per l'amministrazione consortile verranno compilate due copie destinate rispettivamente al Comune competente per territorio ed al comando dei vigili statali i quali potranno esercitare il controllo sulla regolare esecuzione delle opere stesse.

ART. 17

Eventuale smarrimento del provvedimento autorizzatorio

L'utente è tenuto a custodire l'atto di autorizzazione ed a esibirlo ad ogni richiesta.

Nel caso di sottrazione, smarrimento distruzione dello stesso, il concessionario medesimo è tenuto ad informare l'amministrazione consortile ed a richiedere il rilascio del duplicato con addebito delle relative spese.

ART. 18

Condizioni

- 1) l'uso eccezionale della strada è soggetto a concessione amministrativa;
- 2) l'uso normale della strada come diritto riconosciuto a tutti è soggetto invece ad autorizzazione;

- 3) il nulla osta è l'atto propedeutico ai provvedimenti comunali a cui il Consorzio deve provvedere quando l'opera o l'intervento da effettuare sono ubicati all'interno del perimetro di PRT consortile ma insistono all'interno di agglomerati urbani come definiti dall'art. 2 del Codice della Strada.
- 4) Le autorizzazioni hanno ~~carattere personale e non possono essere cedute;~~
- 5) E' ammesso il godimento del bene autorizzato a mezzo di persona di fiducia qualora il titolare lo dichiari in anticipo o al Consorzio;
- 6) Esse valgono per la località, durata, superficie e uso per le quali sono state rilasciate e non autorizzano il titolare medesimo all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritto apposito atto amministrativo;
- 7) E' vietata qualsiasi subautorizzazione, nulla osta tuttavia è ammesso il trasferimento del bene autorizzato da uno ad un altro titolare escluso ogni scopo speculativo, previa domanda di volturazione accettata dal Consorzio;
- 8) In tutti i casi si intendono accettate:
 - senza pregiudizio dei terzi;
 - con l'obbligo del titolare o concessionario di riparare eventuali danni al patrimonio consortile ed a terzi da essi derivanti, ritenendo il Consorzio medesimo esonerato da qualsiasi responsabilità;
 - con facoltà dell'amministrazione consortile di ~~imporre nuove condizioni,~~ sospensioni e revoche a suo insindacabile giudizio;

Art. 19

Soggetti obbligati al pagamento del canone

Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione e in mancanza di questo dall'occupante di fatto.

Il termine occupante di fatto è riferibile a chi mantiene una occupazione di suolo pubblico pur in presenza di un precedente atto di autorizzatorio intestato a terzi e fintantoché quest'ultimo non è oggetto di provvedimento di decadenza da parte della direzione competente.

Relativamente al commercio su aree pubbliche, (ex commercio ambulante) ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti sono tenuti al pagamento del canone dovuto per tale tipologia di occupazione.

Art. 20

Graduazione e determinazione del canone

Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area consortile sulla quale insiste l'occupazione.

Pertanto spazi ed aree diversi dalle strade facenti parti del patrimonio fondiario consortile nonché le strade di lottizzazione medesime sono classificate di 1° e 2° categoria.

Appartengono quindi alla 1° categoria gli agglomerati di Pescara, Sambuceto, Chieti, Brecciarola, manoppello, Ortona e Miglianico-Francavilla.

Appartengono invece alla 2° categoria gli agglomerati di Alanno, Città S. Angelo, Tocco da Casuario e Loreto Aprutino.

La determinazione del canone avviene quindi in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati siano essi temporanee o permanenti sono calcolate in ragione del 20%.

Nelle occupazioni per installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 25% fino a 2000 mq e del 10% per le parti eccedenti tale superfici.

Art. 21

Tariffe

Le tariffe sono determinate come dallo schema di seguito allegato:

Ovvero si deve avere riguardo:

- a) alle soggezioni che derivano dalle aree consortili, sulle strade consortili e quindi al sacrificio imposto alla collettività;
- b) al valore economico della disponibilità dell'area interessata;
- c) all'aggravamento degli oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione dei suoli di uso pubblico;

Art. 22

Criteri utilizzati per disciplina tariffe occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee (quelle che non superano un anno), il canone è commisurato all'effettiva superficie occupata ed è graduato in base alla categoria prevista nell'art. 18 del Regolamento.

Il canone è quello di seguito riportato:

<u>occupazione della 1° categoria:</u>	suolo fino a 15 giorni	€. 0,60mq;
	suolo ecc. oltre i 15 giorni	€. 0,10mq;
	spazi sov. e sottost.	€. 0.50 mq e 0,35 ml.;
<u>occupazione della 2° categoria:</u>	suolo fino a 15 giorni	€. 0,40 mq;
	suolo ecc. oltre i 15 giorni	€. 0,08 mq;
	spazi sovrast. e sott.	€. 0.40 mq. e 0,25 ml.;

ART. 23

Disciplina e tariffe per occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale a carico dell'utente.

Esso è commisurato alla superficie occupata.

Il canone è quello di seguito riportato:

<u>occupazioni della 1° categoria:</u>	permanente suolo	€. 25,82/mq;
	permanente parcheggio	€. 7,50/mq;
<u>occupazione della 2° categoria:</u>	permanente suolo	€. 19,52/mq;
	permanente parcheggio	€. 6,00/mq;

ART. 24

Versamento di canone

I versamenti per il pagamento del canone di occupazione di suolo e sottosuolo e soprassuolo devono essere effettuati entro il 31 dicembre di ciascun anno se riguarda un'occupazioni permanenti ed entro il termine indicato nelle varie autorizzazioni se riguarda occupazioni differenti sopra disciplinate. Comunque tutte presso il conto corrente del Consorzio.

ART. 25

Occupazione del suolo e soprassuolo-disciplina

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassati con i criteri di determinazione del canone per l'occupazione di sottosuolo e soprassuolo

L'ente proprietario ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede gli impianti citati a proprie spese. Quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture dei cavi e degli impianti in collettore è a carico degli utenti.

ART. 26

criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

il canone per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 23 è determinato per chilometro lineare o frazione di esso, quando la fascia di occupazione stessa non supera la larghezza di mt. 100.

Nel caso di fasce di occupazione di larghezza superiore al metro il canone viene determinato per mq. di superficie occupata.

Il canone è quello di seguito riportato:

occupazioni di 1° categoria:

condotte, cavi, impianti erog. P.Servizi

- fino a ml. 10,00	€ 10,00/ml.
- larghezza superiore al metro	€ 15,00/mq

- Condutture, cavi, impianti erog. P.servizi	€ 0,26/ml
- Superiori a ml. 10,00	€ 0,30/ mq.

Occupazioni di 2° categoria:

condotte, cavi, impianti erog. P. servizi

- fino al ml 10,00	€ 8,00/ml
- larghezza superiore al metro	€ 12,00/mq

Condutture, cavi, impianti erog. P.servizi	€ 0,20/ml
--	-----------

Superiore a ml. 10,00	€ 0,25/mq.
-----------------------------	------------

ART. 27

Riscossione coattiva del canone

In caso di mancato pagamento entro i 30 (trenta) giorni successivi l'invio dell'invito al pagamento, il consorzio invierà un sollecito di pagamento, nel quale saranno indicati i dati necessari all'utente per l'individuazione del debito originario, le sanzioni, gli interessi legali, le spese di notifica.

In mancanza di pagamento entro il termine indicato, si effettuerà la riscossione coattiva

ART. 28

Sanzioni

Per l'omesso o insufficiente versamento del canone relativo al passo carrai, si applica una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 200% dell'ammontare del canone o del maggiore canone dovuto.

Per il tardivo versamento rispetto alla scadenza stabilita si applica una sanzione amministrativa pecuniaria così modulata:

fino a 30 giorni	sanzione del 10%
da 31 a 60 giorni	sanzione del 20%
da 61 a 90 giorni	sanzione del 40%
da 91 a 120 giorni	sanzione del 60%

Si applicano le sanzioni di cui sopra nei casi di occupazioni abusive e di mancato rinnovo entro il termine di scadenza dell'autorizzazione.

Sulle somme dovute a titolo di sanzione non si applicano gli interessi moratori.

Qualora l'utente provveda a regolarizzare spontaneamente la sua porzione debitoria, mediante la domanda di adesione, per le occupazioni intervenute anche in anni precedenti, versando l'importo del canone si fa luogo all'applicazione di sanzioni pecuniaria pari al cento per cento del canone dovuto salvo il recupero triennale del canone stesso oltre l'anno in corso.

Successivamente si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada.

ART. 29

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Al titolare del provvedimento di autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio od aree autorizzate;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita nell'atto di autorizzazione, salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza;
- c) utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto;
- d) eseguire tutti i lavori necessari nel rispetto degli articoli del presente regolamento;
- e) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- f) osservare tutte le disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione;
- g) conservare le ricevute di pagamento per un massimo di 5 annualità;

Capo III ESECUZIONE LAVORI, MANUTENZIONE ED OPERE

ART. 30

Modalità esecuzione lavori autorizzati e manutenzione

Nel provvedimento di autorizzazione, dovrà essere indicato che sia dato preavviso all'Ufficio Tecnico del Consorzio almeno tre giorni prima dell'inizio dei lavori.

Prima della scadenza del termine pattuito, l'interessato dovrà presentare istanza motivata diretta ad ottenere la proroga dei lavori per un massimo di sei mesi.

Il provvedimento di proroga dovrà contenere il termine di ultimazione dei lavori. Durante l'esecuzione dei lavori, sia i funzionari incaricati dell'Ufficio Tecnico consortile che la polizia municipale devono avere sempre libero accesso al cantiere sia per controllare che vengano osservate le condizioni contenute nella concessione, sia per fornire eventuali disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Il cantiere dovrà essere dotato di adeguata segnalazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 26 del presente regolamento ed in esecuzione del Codice della Strada:

le opere da seguire non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze ed eventuali danneggiamenti o manomissioni impongono a carico del titolare dell'autorizzazione il ripristino dei luoghi allo stato originario e con l'utilizzo di materiali adeguati.

La manutenzione delle opere eseguite e del corpo stradale e sue pertinenze interessate ai lavori è sempre a carico dell'utente per l'intera durata dell'autorizzazione.

L'ufficio tecnico consortile può prescrivere l'esecuzione di opere integrative necessarie nell'interesse del transito e della proprietà stradale.

L'inosservanza di tali prescrizioni comporta la revoca dell'autorizzazione con l'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le prescrizioni del codice della strada. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivare ai terzi, animali o cose, durante l'esecuzione dei lavori e durante le successive operazioni di manutenzione delle opere.

In caso di inadempimento le spese verranno addebitate al concessionario con le modalità previste dall'art. 69 del D.P.R. 43/88.

ART. 31

Attraversamento ed occupazioni stradali in genere

Gli attraversamenti e le occupazioni stradali in genere possono essere realizzati mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo, essi si distinguono in:

- h) attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione stradale e delle fasce di rispetto;
- i) occupazioni longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada entro la carreggiata o entro le fasce di rispetto;
- j) misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.

La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve in ogni caso tenere conto della fluidità e sicurezza della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento dell'occupazioni medesime, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In tutti i casi vanno rispettate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

ART. 32

Soggetti legittimati all'esecuzione dell'opera

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione per gli attraversamenti stradali e le occupazioni stradali possono fare istanza Enti Società concessionarie di servizi privati cittadini etc...

Possono essere rilasciate autorizzazioni a privati cittadini per attraversamenti e occupazioni, che abbiano recapito in impianti per l'erogazione di servizi.

ART. 33

Attraversamento in sotterraneo, in superficie e sopraelevate

Gli attraversamenti stradali in sotterraneo vanno posizionati in appositi manufatti, cunicoli o pozzetti, realizzati ove possibile con il sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale.

Si deroga a tale sistema nel caso di comprovante impossibilità dovute alla conformazione del terreno, delle aree circostanti e per salvaguardia di impianti già esistenti in sotterraneo.

Gli impianti vanno dimensionati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento, affinché la manutenzione degli stessi comporti ulteriori manomissioni del corpo

stradale. Non è consentita comunque la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti per ragioni di sicurezza.

L'ispezione avviene mediante pozzetti che vengono di norma collocati al di fuori della carreggiata stradale.

In caso di attraversamento, mediante manomissione del piano viabile gli scavi dovranno essere eseguiti su metà carreggiata alla volta con profondità rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi non inferiore a mt. 1.

Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate e i loro accessi devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori dalle carreggiate con distanze tali da consentire eventuali futuri ampliamenti stradali. Negli attraversamenti sopraelevati medesimi, il fianco sul piano viabile nel punto più depresso, deve essere maggiore o uguale al fianco prescritto dalle normative vigenti per i punti stradali. Le occupazioni sotterranee in longitudinale alle strade consortili vanno di norma realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata e possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa. Per la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali sotterranee, si applicano le stesse disposizioni previste per gli attraversamenti trasversali. In ambo i casi descritti i ripristini del piano viabile e sue pertinenze dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni imposte nel titolo autorizzativi.

ART. 34

Prescrizioni particolari nelle autorizzazioni

L'ente proprietario della strada, nel rilasciare autorizzazioni per attraversamenti o occupazioni stradali può prescrivere l'osservanza di particolari norme tecniche nel corso dell'esecuzione dei lavori e richiedere nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, la previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi.

ART. 35

Atti vietati

Su tutte le stradi consortili e loro pertinenze è fatto divieto di:

- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere o occupare la piattaforma stradale e le pertinenze o creare, comunque, stati di pericolo per la circolazione;
- b) danneggiare, spostare o rimuovere la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali, nelle opere di raccolta e di scarico sui terreni sottostanti al corpo stradale;
- d) scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- e) gettare materiali di scarto dai veicoli in movimento;
- f) eseguire l'aratura dei campi ad una distanza inferiore a 1 metro dal confine della piattaforma stradale;
- g) spargimento di fango e detriti provenienti da campi, da accessi e diramazioni anche a mezzo delle ruote dei veicoli;
- h) Far circolare bestiame, gettare o depositare rifiuti e materiali di qualsiasi genere, insudiciare e imbrattare la sede stradale e le sue pertinenze.

Chiunque viola i divieti descritti è passibile di sanzioni amministrative comminate dagli organi di Controllo con l'obbligo di ripristino dei luoghi secondo le norme del vigente codice della strada.

* * *

Del che si é redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto

IL VERBALIZZANTE

P.I. Luigi Rapattoni

F.TO RAPATTONI

IL PRESIDENTE

Ing. Carlo Mancini

F.TO MANCINI

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo degli avvisi dell'Ente
dal 19.2.08 e vi rimarrà fino al 5.3.08

L'Addetto di Segreteria

(Mancini)

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pescara, li.....

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA

p.i. Luigi Rapattoni

Un esemplare della presente deliberazione viene trasmesso per i rispettivi adempimenti conseguenti a: